Deliberazione n. 63/2026/RQ

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Teresa Polverino	Presidente
dott. Donato Centrone	Consigliere
dott. Claudio Guerrini	Consigliere
dott. Nicola Carlone	Consigliere
dott.ssa Caterina Angela Marra	Referendario
dott.ssa Vitaliana Vitale	Referendario (Relatore)

nell'adunanza del 28 aprile 2026 ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, cc. 2 e 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 81 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie del 20 marzo 2013 n. 10/SEZAUT/2013/INPR e del 27 maggio 2021, n. 8/SEZAUT/2021/INPR, recanti le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

Vista la delibera n. 47/CP/2026 del 6 marzo 2026 con cui il Presidente di sezione Maria Teresa Polverino è stato autorizzato a permanere, in qualità di Presidente titolare, ad interim, presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria;

Vista la deliberazione 73/CP/2026 del 30 marzo 2026 che dispone che a decorrere dal 30 marzo 2026 e fino alla copertura del posto di funzione da parte del nuovo titolare, il Presidente di sezione Maria Teresa Polverino permane, ad interim, presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria in qualità di Presidente della Sezione medesima;

Vista l'ordinanza n. 12/2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in adunanza il 28 aprile 2026;

Vista la nota prot. C.d.c. n.1820 del 13 aprile 2026, di trasmissione alla Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli della bozza della Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2025 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

Preso atto che non sono intervenute controdeduzioni ed osservazioni da parte del Segretario della Giunta regionale e del Segretario del Consiglio regionale;

Dato atto che all'Adunanza pubblica hanno partecipato, in rappresentanza della Regione il Direttore Generale della Direzione Generale Centrale Finanza, Bilancio e Controlli, dott.ssa Bruna Aramini, il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, dott. Marco Ferrando e la dott.ssa Flavia Panarese Funzionario presso la medesima struttura;

Uditi il relatore Vitaliana Vitale e in rappresentanza di Regione Liguria il Direttore Generale della Direzione Generale Centrale Finanza, Bilancio e Controlli, dott.ssa Bruna Aramini

DELIBERA

di approvare, la "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2025 dalla Regione Liguria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri".

Dispone, ai sensi dell'art. 1, c. 2 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, la trasmissione della presente delibera e dell'allegata relazione al Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e, ai sensi del c. 8, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Il Magistrato estensore	Il Presidente
(Vitaliana Vitale)	(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria
Il Funzionario preposto

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

RELAZIONE ANNUALE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2025 E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

RELAZIONE ANNUALE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2025 E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Relatore: Referendario Vitale Vitaliana

Ha collaborato all'attività di verifica e analisi

la dott.ssa Antonella Tubino

Sommario

Premessa 3

1 La copertura delle leggi di spesa: inquadramento normativo 3

2 Attività istruttoria 4

3 Esame delle singole leggi regionali di spesa emanate nel 2025 7

3.1 Legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 –Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025-2027) e altre disposizioni di adeguamento normativo (Bollettino Ufficiale n. 4, 2 aprile 2025) 7

3.2 Legge regionale 6 maggio 2025, n. 6 – Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo (Bollettino Ufficiale n. 6, del 7 maggio 2025) 9

3.3 Legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 – Riforma dell'azienda ligure sanitaria (A.L.I.S.A.) di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n.17 (istituzione dell'azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.L.I.S.A.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria, modifica della denominazione in "Liguria salute" e altre disposizioni di riordino in materia sanitaria - (Bollettino Ufficiale n. 8, 4 giugno 2025) 14

3.4 Legge regionale 11 luglio 2025, n. 9 –Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n.41 (Riordino del servizio sanitario regionale) - (Bollettino Ufficiale n. 10, 16 luglio 2025) 17

3.5 Legge regionale 11 luglio 2025, n. 10 –Campagna di Immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano- (Bollettino Ufficiale n. 10, 16 luglio 2025) 20

3.6 Legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 –Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo (Bollettino Ufficiale n. 11, 5 agosto 2025) 24

3.7 Legge regionale 20 ottobre 2025, n.15 –Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n.4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) (Bollettino Ufficiale n.14, del 22 ottobre 2025) 45

3.8 Legge regionale 20 ottobre 2025, n.16 – Misure a favore degli enti locali a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di settembre 2025 e altri interventi di sostegno (Bollettino Ufficiale n.14, del 22 ottobre 2025) 49

3.9 Legge regionale 12 dicembre 2025, n.18 –Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'art.29 della legge regionale 7 novembre 2013, n.33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti) (PRIIMT) (Bollettino Ufficiale n.16, del 13 dicembre 2025) ... 53

3.10 Legge regionale 24 dicembre 2025, n.19 - Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028) (Bollettino ufficiale n.18, del 31 dicembre 2025) 58

3.11 Legge regionale 24 dicembre 2025, n.20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))(Bollettino ufficiale n.18 del 31 dicembre 2025) 60

4 Attività istruttoria in ordine a leggi con clausola di invarianza finanziaria 79

4.1 I rilievi governativi sulle leggi ad invarianza e sulle leggi non rientranti nel perimetro d'esame..... 83

5 Quantificazione degli oneri 87

6 Riepilogo leggi esaminate..... 89

Premessa

1 La copertura delle leggi di spesa: inquadramento normativo

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n.10/2013 ("Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213") ha affermato che "La verifica della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., presuppone tre distinte fasi di analisi, quali momenti logici conseguenziali (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR), riguardanti:

- i) la morfologia giuridica degli oneri finanziari;
- ii) la loro quantificazione da evidenziare nella relazione tecnica;
- iii) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria".

Ai fini della individuazione della morfologia giuridica degli oneri, si rinvia alle tipologie di spese previste dall'art. 21, commi 5 ss., della legge n. 196/2009.

Per quanto concerne l'individuazione delle risorse, il legislatore ha tipizzato i mezzi di copertura. Il comma 1 dell'art. 17 detta l'elenco delle "modalità" attraverso le quali il principio può attuarsi:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità);
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata);

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)[1].

2 Attività istruttoria

L'attività istruttoria, condotta sulla base del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha interessato l'esame di n. 18 leggi di cui 11 onerose e 7 ad invarianza finanziaria. Sono state escluse, in quanto non rientranti nel perimetro d'esame, le seguenti n.4 leggi:

- Legge 17 aprile 2025, n.5 I Variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027
- Legge 31 luglio 2025, n. 12 Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2024
- Legge 31 luglio 2025, n.13 Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027 e II Variazione
- Legge 24 dicembre 2025, n.21 Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028

L'iter istruttorio è stato avviato con prima nota prot. n.136 del 15 gennaio 2026, con la quale si è proceduto a richiedere le leggi approvate nel corso del 2025, le relazioni tecniche a corredo e i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari di ciascuna legge sul risultato di amministrazione e sul saldo di cassa, il parere di compatibilità del progetto di legge con il bilancio annuale e pluriennale della Regione, redatto dalla Commissione programmazione e bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento interno del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria e le relazioni illustrative. E' stato inoltre richiesto di comunicare i provvedimenti o le azioni di autocorrezione avviati nel corso del 2025, sulla scorta dei rilievi espressi da questa Sezione nella Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2024

[1] Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 65/2025/RQ.

dalla Regione, segnatamente in ordine alla modifica dell'art. 99 del Regolamento interno del Consiglio regionale -Assemblea legislativa al fine di renderlo maggiormente aderente a quanto disposto dall'art. 17, comma 3, L. 196/2009.

Si è chiesto inoltre se, in merito alle relazioni tecnico-finanziarie adottate dal Consiglio regionale-Assemblea Legislativa, si sia proceduto ad una formulazione maggiormente dettagliata delle spese in conto capitale, nonché a riferire se alcune leggi regionali, approvate nel corso del 2025, siano state oggetto di impugnazione per illegittimità costituzionale da parte del Governo ovvero di segnalazioni di presunta non conformità a disposizioni costituzionali da parte dello stesso, con eventuali interventi legislativi autocorrettivi da parte della Regione.

Con nota prot. n. 0053966 del 2 febbraio 2026 a firma del Segretario del Consiglio regionale Assemblea legislativa, acquisita al prot. n. 0000699 in pari data, è stata trasmessa la documentazione richiesta e comunicata la previsione a breve termine della modifica di cui all'art. 99 del regolamento interno. Circa il maggior dettaglio relativo alle spese in conto capitale, la Regione ha comunicato l'intenzione di procedere alla relativa introduzione nella scheda tecnica, previo confronto con la Sezione. Ha informato di voler attuare il c.d." bilancio dinamico" con l'inserimento del dossier riferito ad ogni singola legge nel "fascicolo del Consiglio regionale" presente on line. Sono state comunicate le leggi regionali oggetto di rilievi da parte del Governo e lo stato delle impugnative, unitamente a relativa elencazione, trasmessa a mezzo nota prot. n.50967 del 30 gennaio 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta[2], acquisita al prot. n. 698 del 2 febbraio 2026.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta è stata formulata una seconda nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026, con la quale si è richiesto un aggiornamento in merito ai rilievi governativi sulle varie leggi. Con la medesima nota è stato richiesto, inoltre, di fornire ulteriori elementi, meglio di seguito

[2] Con la nota prot.n. 50967 è stata inoltrata nota prot. n. 046251 del 29 gennaio 2026 acquisita al prot. n. 698 del 2 febbraio 2026 a firma del Direttore generale della Direzione generale Affari Legislativi, Istituzionali, Avvocatura.

specificati, in calce all'esame delle singole leggi, relativamente alla l. r. n.1 del 3 febbraio 2025, n.1 del 22 dicembre 2025, n.3, n.6, n.7, n.10, n.14, n.16, n.17, n.18, n.20.

La Regione, con nota prot. 0160817 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale del Consiglio regionale Assemblea legislativa acquisita al prot. n. 1639 in pari data e con nota prot. n 0160863 a firma del Segretario Generale della Giunta regionale acquisita al prot. n. 1641 in pari data, ha riscontrato tutte le richieste avanzate fornendo chiarimenti e documentazione.

Preme segnalare l'accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni fatte pervenire dalla Regione, peraltro in tempi estremamente brevi. Il riscontro particolarmente reattivo all'attività istruttoria realizza un'efficiente sinergia, frutto del proficuo scambio collaborativo intercorso negli anni tra la Regione Liguria e la Sezione regionale di controllo e testimonia il dialogo costruttivo, finalizzato ad assicurare il buon andamento, la legittimità e l'equilibrio economico finanziario della pubblica amministrazione, a pieno vantaggio della collettività.

Esiti del contraddittorio in adunanza pubblica

Non sono pervenute osservazioni al presente referto sulle leggi di spesa depositato con ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n.12 del 13 aprile 2026.

In sede di adunanza pubblica il magistrato relatore ha rinviato al testo scritto, richiamando alcune considerazioni ivi espresse in relazione all'art. 3 della legge regionale n.14/25 riguardo il contributo di liquidità concesso ad Arte Genova e alla dilazione della relativa restituzione, nonché all'art. 16 della legge 20 del 24 dicembre 2025, a proposito del nuovo profilo professionale di infermiere.

Il Direttore Aramini ha ringraziato per la collaborazione instaurata, nel rispetto delle funzioni reciproche, consentendo alla Regione di accrescere le competenze in materia, con particolare riferimento agli aspetti della morfologia della spesa e dell'entrata.

Ha evidenziato, per quanto riguarda il sistema ARTE, che la materia riguarda sia l'edilizia residenziale che il sociale e, relativamente alla figura dell'infermiere

professionale, che la relativa legge è stata approvata a fine anno dal Consiglio e non impugnata.

3 Esame delle singole leggi regionali di spesa emanate nel 2025

3.1 Legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 –Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025-2027) e altre disposizioni di adeguamento normativo (Bollettino Ufficiale n. 4, 2 aprile 2025)

Contenuti della legge

La legge interviene inserendo l'art.2 bis nella legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027), uniformando la normativa regionale ai tre scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale attuativa della riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) per gli anni d'imposta 2025-2026-2027; l'art.2 interviene a riordinare il quadro normativo in materia di pesca professionale e acquacoltura marittima.

Copertura finanziaria

Il disegno di legge (58/2025) di iniziativa della Giunta, e gli emendamenti approvati, risultano corredati delle schede tecnico finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità del disegno di legge con il bilancio regionale, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria.

L'art.3 prevede che all'attuazione dell'art. 1 della legge, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 28.774.000,00 al Titolo 01" Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101

”Imposte, tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa di euro 28.774.000,00 alla Missione 20 “ Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2026

stato di previsione dell’entrata

-iscrizione, in termini di competenza, di euro 30.314.000,00 al Titolo 01 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa ed iscrizione, in termini di competenza di euro 30.314.000,00 alla Missione 20, “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “ Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2027

stato di previsione dell’entrata

-iscrizione, in termini di competenza di euro 31.001.000,00 al Titolo 01 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 31.001.000,00 alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1” Spese correnti”;

L’art.3, comma 2 statuisce che dall’attuazione dell’art.2 della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Osservazioni

L’art.1 della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ma dà evidenza dei riflessi finanziari sul bilancio determinati dalla maggiore entrata quantificabile in euro 28.774.000,00 per l’anno 2025, euro 30.314.000, 00 per l’anno 2026 ed euro 31.001.000,00 per l’anno 2027.

Dall'attuazione dell'art. 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nella relazione tecnica relativamente all'art. 1 è precisato che "l'adeguamento di stanziamento sarà oggetto di apposito accantonamento alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 3 "Altri fondi" -Titolo 1"Spese correnti", capitolo U0000000737" "Accantonamento entrate derivanti da manovre fiscali di cui alla l. r. n.43/2007 e a garanzia degli equilibri di bilancio" del Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027, esercizi 2025, 2026 e 2027".

Gli emendamenti intervenuti riportano nelle relazioni tecniche a corredo la motivazione a supporto dell'assunta invarianza finanziaria.

Si rileva che la legge di cui trattasi non è stata oggetto di impugnativa in via principale innanzi alla Corte costituzionale (Delibera C. d. M 26 maggio 2025).

3.2 Legge regionale 6 maggio 2025, n. 6 – Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo (Bollettino Ufficiale n. 6, del 7 maggio 2025)

Contenuti della legge

Il provvedimento riconosce contributi a fondo perduto alle microimprese del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti; riconosce altresì contributi a fondo perduto a sostegno delle microimprese del medesimo comparto, localizzate nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a fronte di esigenze di liquidità. La finalità di entrambe le previsioni consiste nella valorizzazione dell'entroterra ligure e nel mantenimento e nella creazione di occupazione.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (63/2025), di iniziativa della Giunta, e gli emendamenti approvati, risultano corredati di schede tecnico - finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità della proposta di legge con il bilancio regionale ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

La disposizione finanziaria all'art.6, comma 1, prevede che all'onere previsto dall'art.2, per una sola annualità e quantificato in euro 4.850.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025–2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.850.000,00 al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti";

stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.850.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 2 " Commercio- reti distributive – tutela dei consumatori", Titolo 1, " Spese correnti".

La medesima disposizione finanziaria, al comma 2, stabilisce che all'attuazione dell'art.3 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.600.000,00 al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500" Rimborsi e altre entrate correnti";

stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.600.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti".

L'art.6 comma 3, statuisce, infine, che dall'attuazione dell'art.4 della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Osservazioni

Agli oneri previsti dall'art.2, classificati quali "*Nuove o maggiori spese*", "*Spese correnti*", "*Spesa annuale*", quantificati in euro 4.850.000,00 si provvede mediante il ricorso a "*Nuove o maggiori entrate derivanti da modificazioni legislative*" con "*Risorse*

rinvenienti dal fondo di cui all'art.22, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n.32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021)";

La scheda tecnico-finanziaria relativamente all'art.2, fornisce illustrazione dell'allocazione delle nuove o maggiori spese alla Missione 14 - Programma 2 -Titolo 1, per la sola annualità 2025, precisando, circa l'attendibilità della previsione di entrata, che "*trattasi di minori utilizzi delle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'art.22, comma 3, della l.r.29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021) giacenti presso la Camera di commercio di Genova*".

Agli oneri previsti dall'art.3, classificati quali "*Nuove o maggiori spese*" "*Spese correnti*", "*Spesa annuale*", quantificati in euro 4.600.000,00 si provvede mediante il ricorso a "*Nuove o maggiori entrate derivanti da modificazioni legislative*" con risorse "d*erivanti da economie e rientri dell'allegato A del fondo strategico regionale di cui all'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n.34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)".*

La scheda tecnico-finanziaria, relativamente all'art.3 fornisce illustrazione dell'allocazione delle nuove o maggiori spese alla Missione 14 -Programma 1 -Titolo 1 ,per l'annualità 2025 precisando, circa l'attendibilità della previsione di entrata, che "*trattasi di economie e rientri di economie e rientri di misure gestite da FILSE a valere sull'Allegato A del Fondo strategico regionale di cui all'art.4, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2016, n.34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)".*

Con nota istruttoria prot. n. 1520 del 20 marzo 2026 è stato richiesto, relativamente all'art.2, di fornire maggiori dati anche numerico-contabili (capitolo/capitoli, stanziamento iniziale, impegni e variazione) volti a dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità. Con la medesima nota è stato inoltre richiesto di acquisire la convenzione che disciplina i rapporti tra Regione e Camera di commercio di cui al comma 4 dell'art. 2 relativamente alla gestione del fondo di cui al comma 3 e di riferire, con riferimento all'art.2 comma 2 e art.3 comma 3 in ordine alle modalità attuative per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; con riferimento all'art.3 è stato richiesto di fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerico- contabili

(capitolo/capitoli, stanziamento iniziale, impegni e variazione) volti a dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità.

Con nota prot. n.0160863 del 31 marzo 2023 acquisita al prot.1641 in pari data, la Regione, con riferimento all'art.2, ha riscontrato che [3] *"Con Decreto n.6309 del 28/8/2025 è stata disposta la restituzione, a carico della Camera di Commercio di Genova, della somma di € 4.850.000,00 a titolo di recupero delle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021), pari a € 4.850.000,00, giacenti presso la Camera di commercio di Genova (legge regionale n. 6/2025, articolo 2, comma 3). È stata accertata dalla Camera di Commercio di Genova la medesima somma di € 4.850.000,00 sul capitolo di entrata n. 2674 "Recupero di somme correnti non utilizzate giacenti presso la Camera di commercio di Genova a valere sull'articolo 22, comma 3, della l. r. 32/2020" del bilancio di previsione 2025 - 2027, con imputazione all'esercizio 2025 (scadenza 31 dicembre 2025). E' stata autorizzata la spesa complessiva di € 4.850.000,00 a favore della Camera di Commercio di Genova finalizzata al sostegno dell'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra ligure e disposto altresì, l'impegno a favore della Camera di Commercio di Genova della somma di € 4.850.000,00 sul capitolo di spesa n. 8126 "Trasferimenti correnti alla Camera di commercio di Genova destinati a microimprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche nei comuni non costieri con popolazione non superiore ai 2.500 abitanti" del bilancio di previsione 2025 – 2027, con imputazione all'esercizio 2025 (scadenza 31 dicembre 2025)".*

Come richiesto, è stata inviata la Convenzione tra Regione e Camera di commercio di cui al comma 4 dell'art. 2; in ordine all'assegnazione delle risorse e alla conformità con la disciplina degli aiuti di Stato (art. 2 comma 2) , è stato precisato che " *Le risorse di cui all'art.2 della LR 6/2025 sono state attivate nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo*

[3] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore contenente quanto comunicato dalla Direzione generale di Area Sviluppo economico con nota prot. n. 0155046 del 27 marzo 2026.

all'applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L del 15/12/2023 nell'ambito di un apposito bando approvato con decreto nr. 6329 del 29/8/2025 a seguito della deliberazione della Giunta regionale n.374/2025 di approvazione degli indirizzi per l'attivazione delle misure sperimentali di sostegno alle attività economiche dell'entroterra, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6/2025."

Con riferimento alle richieste inerenti l'art. 3, la Regione ha riscontrato che "*L'art.3 della LR 6/2025 destina una quota pari a euro 4.600.000,00 delle risorse del fondo strategico regionale derivante da economie e rientri di misure gestite FILSE al sostegno delle micro imprese dei comparti commercio, artigianato e servizi di ristorazione attive e localizzate nei comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti attraverso un contributo a fondo perduto a fronte di esigenze di liquidità. Con Decreto n.6308 del 28/08/2025: -è stata disposta la restituzione a carico di Filse SPA della somma di euro 4.600.000 a titolo di recupero della quota delle risorse finalizzate al sostegno delle imprese esistenti nell'entroterra ligure di cui all'art.3 della LR 6/2025; - è stata accertata la somma di euro 4.600.000 a valere sul capitolo di entrata n. 2614 "Recupero di somme finalizzate alla costituzione del Fondo Strategico regionale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, con imputazione all'esercizio 2025 (scadenza 31 dicembre 2025), - è stata autorizzata a favore di FI.L.S.E. S.p.A. la spesa di € 4.600.000,00 finalizzati al sostegno delle imprese esistenti nell'entroterra ligure ed è stato disposto l'impegno della somma di € 4.600.000,00 sul capitolo di spesa n. 8781 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali a valere sul Fondo strategico regionale destinati al sostegno delle micro imprese dei comparti del commercio, artigianato e servizi di ristorazione attive e localizzate nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti attraverso un contributo a fondo perduto a fronte di esigenze di liquidità", del bilancio di previsione 2025 – 2027, con imputazione all'esercizio 2025 (scadenza 31 dicembre 2025)".*

Rilievi governativi

La legge è stata oggetto di "*richiesta di rassicurazioni*" da parte del Governo relativamente agli artt. 2, 3 e 6. Nella fattispecie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato di non avere osservazioni da formulare in merito agli art.2, 3 e 6, "*a condizione che l'iscrizione delle risorse nei relativi fondi sia subordinata al previo*

accertamento delle maggiori entrate previste, al fine di garantire il necessario equilibrio finanziario". La Regione ha riscontrato assicurando che, solo successivamente all'accertamento delle maggiori entrate previste dagli articoli citati, si sarebbe proceduto con gli impegni di spesa; conseguentemente a quanto rappresentato non è stata proposta impugnativa in via principale innanzi alla Corte Costituzionale (Delibera C. d. M. 20 giugno 2025).

3.3 Legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 – Riforma dell'azienda ligure sanitaria (A.L.I.S.A.) di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n.17 (istituzione dell'azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.L.I.S.A.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria, modifica della denominazione in "Liguria salute" e altre disposizioni di riordino in materia sanitaria - (Bollettino Ufficiale n. 8, 4 giugno 2025)

Contenuti della legge

Il provvedimento si prefigge la finalità di promuovere lo sviluppo del *Servizio Sanitario Regionale* (SSR) e riordinare la governance sul sistema delle Aziende ed Enti del SSR, attraverso la trasformazione di *Azienda Ligure Sanitaria* (A. Li. Sa.), istituita con la l. r. n.17/2016, in *Liguria Salute*.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (69/2025), di iniziativa della Giunta, risulta corredato di relazioni tecnico- finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità della proposta di legge con il bilancio regionale ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

L'art.20 comma 1 dispone che la legge non comporta ulteriori oneri al bilancio 2025-2027. L'art.20 comma 2 statuisce che "*ai fini della corretta allocazione delle spese di personale si provvede come segue*":

Anno 2025

-per euro 628.000,000,00, per l'esercizio 2025, mediante variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di

gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1" Spese correnti", alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale"- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027;

Anno 2026 e 2027

- per euro 1.882.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, mediante variazione compensativa per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, in termini di competenza dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1" Spese correnti" alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1" Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 " Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027;
- per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del d.lgs. n. 118/2011.

Osservazioni

La relazione tecnica a corredo riporta che dall'attuazione degli art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, e 21 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio, indicando elementi a supporto dell'assunta invarianza finanziaria.

L'appendice al punto 5.5 della relazione tecnica, evidenzia che dall'attuazione dell'art. 19, discendono oneri, classificati quali "*Spese correnti*", "*Spesa obbligatoria, continuativa e ricorrente*" e fornisce elementi e metodologia di calcolo utilizzati, a supporto dell'attendibilità della quantificazione degli oneri previsti per le annualità ricomprese nel bilancio di previsione e a regime.

Nella relazione è attestata la disponibilità dei capitoli di spesa del bilancio di previsione, motivando che "*Gli oneri derivanti dal presente disegno di legge trovano copertura sulle risorse già stanziate, sia nei capitoli di spesa del personale, sia in quelli di spesa generale accessoria, in quanto le risorse già stanziate per la spesa di personale sono state allocate sulla base della vigente dotazione organica teorica della Giunta regionale che presenta adeguata disponibilità*".

Con nota prot. n. 1520 del 20 marzo 2026 è stato richiesto di fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerico-contabili (capitolo/capitoli, stanziamento iniziale, impegni e variazione) volti a dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità.

La Regione con nota prot. n.0160863 del 31 marzo 2026 acquisita al prot. n.1641 in pari data[4] ha riscontrato che "*Il provvedimento in esame non comporta ulteriori oneri al bilancio 2025-2027, bensì una riallocazione delle spese relative al personale. Nello specifico si stabiliva che la spesa di euro 628.000,00 relativa a 36 unità di personale di cui:*

- *n. 5 dirigenti (di cui n. 2 a carico già della Regione);*
- *n. 31 comparto (di cui n. 1 a carico già della Regione) era coperta mediante variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, dalla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025- 2027.".*

I capitoli interessati dalla suddetta variazione compensativa sono i seguenti:
riduzione dei capitoli:

UPR01100001 "Retribuzioni in denaro"
UPR01100003 "Contributi sociali effettivi a carico dell'ente"
UPR01100005" Imposta regionale sulle attività' produttive"

e contestuale aumento dei seguenti capitoli:

UPR13010001 "Retribuzioni in denaro"
UPR13010003 "Contributi sociali effettivi a carico dell'ente"
UPR13010005 "Imposta regionale sulle attività' produttive"

Rilievi governativi

La legge è stata oggetto di osservazioni da parte del Governo relativamente agli art. 7, 9, 19 e 20 superate dalla Regione con l'abrogazione dell'art.7 e con altri interventi in merito ai restanti articoli.

4 Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale di area Salute e servizi sociali con nota prot. 0154770 del 27 marzo 2026.

In particolare, con riferimento all'art.9 è stato richiesto dal Ministero della Salute di chiarire il ruolo e di definire "*le altre funzioni previste dal d. lgs n.502/1992 svolte dal Direttore generale della struttura Liguria Salute considerando che è ente di supporto alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale*". La Regione ha precisato che con tale legge si è inteso solo semplificare ruolo e funzioni del Direttore Generale già previsto dalla legge 502/92.

Relativamente all'art.19 è stata rilevata dal MEF la genericità della disposizione con riferimento al personale da ricollocare nelle aziende del Servizio sanitario, in quanto non sono indicate le tipologie oggetto della prevista ricollocazione. La Regione ha precisato che "*verrà ricollocato personale dirigenziale (medici/veterinari e farmacisti) attualmente dipendente di Alisa a tempo indeterminato*".

Con riferimento all'invarianza finanziaria (art.20) sono state rilevate criticità dal Ministero della Salute in merito alla variazione compensativa dalla Missione 1, alla Missione 13, al fine di coprire gli oneri del personale Ex Alisa, trasferito alla Regione o ad altri enti del SSR dopo la trasformazione in "Liguria Salute". La Regione ha rassicurato che la spesa è interamente a carico del bilancio regionale allocata alla Missione 13, Programma 1, spesa finanziata con risorse autonome dell'ente e quindi esclusa dal perimetro sanitario.

I chiarimenti forniti dalla Regione sono stati ritenuti idonei a superare le criticità rappresentate e non è pertanto stata proposta impugnativa in via principale innanzi alla Corte costituzionale (Delibera C. d. M. 4 agosto 2025).

3.4 Legge regionale 11 luglio 2025, n. 9 –Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n.41 (Riordino del servizio sanitario regionale) - (Bollettino Ufficiale n. 10, 16 luglio 2025)

Contenuti della legge

La legge modifica alcune norme della l. r. n. 41/2006 (Riordino del Servizio sanitario regionale) che riguardano l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, al fine di promuovere lo sviluppo del Servizio Sanitario Regionale e di rafforzare la governance della Regione Liguria sul sistema delle Aziende ed Enti del SSR.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (73/2025), di iniziativa della Giunta e gli emendamenti approvati, risultano corredati di schede tecnico- finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità della proposta di legge con il bilancio regionale, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

La disposizione finanziaria di cui all'art.8 prevede che agli oneri previsti dall'attuazione della legge, quantificati in euro 105.867.226,40 per l'anno 2025 e in euro 200.698.156,40 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 " Servizio sanitario regionale- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 " Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027"; per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n.118/2011.

Osservazioni

La relazione tecnica a corredo riporta che dall'attuazione degli artt. 2, 3, 4, 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, fornendo dati ed elementi idonei a dimostrazione dell'assunta invarianza finanziaria, come pure per gli emendamenti approvati.

L'appendice al punto 5.5 della medesima relazione, evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt.1,6,7, classificati "*Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente*", rientranti nell'ambito dei LEA - Missione 13 "Tutela della salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale- finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", si provvede mediante l'utilizzo di risorse vincolate la cui copertura finanziaria è già prevista nel bilancio, quantificate e ripartite sui capitoli U0000005296 "*Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente per trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali*" euro 189.700.720,00; U0000005265 "*Ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese correnti destinate al finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale*" euro 301.016,00; U0000004807 "*Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto di medicinali*

innovativi" euro 2.126.939,40; U0000005885 "*Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno*" euro 102.698,00; U0000005107 "*Trasferimento dei fondi provenienti dal Commissario straordinario a titolo di contributo forfettario per l'accesso alle prestazioni del SSN dei richiedenti e titolari della protezione temporanea- emergenza ucraina*" euro 425.487,00; U0000005315 "*Trasferimento dei fondi provenienti dalle aziende farmaceutiche derivanti dall'applicazione del Pay-back*" euro 8.041.296,00, per l'importo complessivo pari ad euro 200.698.156,40 per ciascuna delle annualità ricomprese nel bilancio di previsione e a regime (l'importo di euro 105.867.226,40 relativo all'annualità 2025 è stato quantificato a partite dalla data del 1 luglio 2025). Nella scheda tecnica sono forniti dati numerico-contabili che consentono di dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità ed è precisato che "*il finanziamento per l'annualità 2025 assegnato all'EO Galliera è stato effettuato in base alle funzioni attribuite ed al valore della produzione ambulatoriale ed ospedaliera richiesta all'Ente in coerenza alla programmazione regionale, che rappresenta un valore massimo non superabile dall'Ente stesso. Nel corso dei primi sei mesi sono state erogate solo alcune anticipazioni a valere sul capitolo 5296 per un importo pari ad euro 94.830.930,00.Di conseguenza visto che nei primi sei mesi è stato erogato un finanziamento inferiore alla metà di quello annuale, si conferma la copertura finanziaria per i restanti mesi dell'anno*".

Si osserva che, trattandosi di "*Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente*", anche il testo della legge, oltre alla relazione tecnico-finanziaria, avrebbe dovuto indicare il quantum dell'onere a regime. Inoltre, non si rileva dalla relazione tecnico-finanziaria il criterio di determinazione dell'onere a regime come peraltro osservato in sede di rilievi governativi, come riportato nel successivo paragrafo.

Rilievi governativi

La legge è stata oggetto di rilievi dal Ministero della Salute relativamente agli artt. 1, 3, 4 e 8, . In particolare, sono state sollevate perplessità in ordine alla disposizione dell'art.1 che, nel modificare l'art.2 della l. r. 7 dicembre 2006 n 41, definisce l'Ente ospedaliero Ospedali Galliera quale soggetto erogatore pubblico, seppur alcuni elementi quali la governance privata e l'attività remunerata a

prestazione nel rispetto dei tetti di spesa, sembrano non poterla rendere assimilabile ad un'azienda sanitaria pubblica; altre perplessità sono state espresse in ordine alle modalità di nomina del Direttore generale da parte della Giunta, in assenza di previsione da parte dello Statuto dell'Ente; sono state, infine, sollevate perplessità sulla non adeguata copertura finanziaria della spesa programmata e sulla mancata chiarezza degli oneri a regime.

Tutti i rilievi sono stati superati da controdeduzioni della Regione che ha rappresentato che l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera rientra nella previsione di cui all'art. 3 comma 1 della l. n. 132/1968 e non dell'art.1 comma 5; che trattasi di Ente ecclesiastico ricompreso nella previsione di cui all'art. 41 comma 1 della l. n.833/1978, con riconoscimento di personalità giuridica pubblica; in ordine alla nomina del Direttore generale ha precisato che la stessa soggiace ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale; relativamente alla quantificazione degli oneri a regime ha rilevato che la stessa è stata indicata, come evidenziato dall'appendice 5.5 alla scheda tecnica, precisando che non sono previsti aumenti della spesa sanitaria regionale in quanto le prestazioni rientrano nei LEA, già gravanti sul Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e che le norme approvate dettano misure di carattere organizzativo che rientrano nella competenza legislativa concorrente in capo alle Regioni.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2025 è stato deciso di non proporre impugnativa in via principale davanti alla Corte costituzionale.

3.5 Legge regionale 11 luglio 2025, n. 10 –Campagna di Immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano- (Bollettino Ufficiale n. 10, 16 luglio 2025)

Contenuti della legge

Il provvedimento prevede la promozione di una campagna regionale di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano (VRS) con avvio dalla stagione epidemica 2025-2026.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (74/2025), di iniziativa della Giunta, risulta corredato di scheda tecnico- finanziaria.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità della proposta di legge con il bilancio regionale, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

L'art.1 comma 3 statuisce che, nelle more del riparto dei fondi statali per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il VRS (art.1, comma 34, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)), la Giunta è autorizzata, nell'esercizio 2025, ad erogare a favore delle Aziende Socio Sanitarie regionali, delle Aziende Ospedaliere e dell'IRCCS Giannina Gaslini, la somma di euro 1.840.000,00 mediante utilizzo temporaneo di quota parte di pari importo del fondo integrativo aggiuntivo di cui all'art.10 della l.r.9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure), il cui ammontare sarà ripristinato per il medesimo importo a seguito dell'assegnazione dei citati fondi statali.

L'art.1 comma 4 prevede che la Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 2025 al fine del suddetto ripristino.

La disposizione finanziaria dell'art.3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.840.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 3 " Servizio sanitario regionale"- finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa ed iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 13 " Tutela della salute ", Programma 2 " Servizio sanitario regionale"- finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 " Spese correnti".

Osservazioni

Gli oneri, classificati quali "N*uove o maggiori spese* ", "*Spese correnti*", "*Spesa annuale*" sono previsti per una sola annualità e quantificati in euro 1.840.000,00; la relazione tecnica evidenzia che la relativa copertura è attuata con la modalità della "*Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa*", nel limite della quota parte non ancora impegnata sul capitolo U0000005060 "*Ripartizione del fondo integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e conte di cui alla L.R. 9 agosto 2021, n.13"* della Missione 13 " Tutela della salute ".

Nella scheda tecnica si precisa che l'onere è stato quantificato calcolandolo "*sul target di bambini nel primo anno di vita, corrispondente ad una cifra di circa 8.000 dosi vaccinali, considerato il costo unitario di euro 230,00, a determinare l'impegno pari ad euro 1.840.000,00*". Viene data giustificazione della disponibilità delle risorse a seguito del mancato utilizzo per le finalità cui erano originariamente destinate, con la precisazione che si è configurata la "*necessità di copertura urgente e temporanea delle spese necessarie per acquisto di dosi altrimenti non reperibile*".

Con nota istruttoria prot. 1520 del 20 marzo 2026 è stato richiesto di relazionare in merito all'intervenuta intesa per la ripartizione del finanziamento statale e di fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerico-contabili (capitolo/capitoli/stanziamento iniziale, impegni e variazione) volti a dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità. La Regione con nota prot. n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data ha riscontrato che[5] "*Non risulta ancora intervenuta l'intesa per la ripartizione del finanziamento di cui all'intesa Stato Regioni/PP.AA. (Rep. atti n. 188 /CSR del 17 ottobre 2024) sul documento recante "Attività per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS)". La L.R. 11 luglio 2025 n. 10 ad oggetto "Campagna di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano", adottata in attuazione della sopracitata intesa del 17 ottobre 2024 (rep. atti n. 188/CSR), ha tra l'altro:*

[5] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale di area Salute e Servizi sociali con nota prot. 0154770 del 27 marzo 2026.

- autorizzato la Giunta regionale, nelle more del riparto dei fondi statali per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il VRS, a erogare a favore delle aziende sociosanitarie regionali, delle aziende ospedaliere e dell'IRCCS Giannina Gaslini la somma di euro 1.840.000,00, mediante utilizzo temporaneo di quota parte di pari importo del fondo integrativo aggiuntivo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) per l'anno 2025, il cui ammontare sarà ripristinato per il medesimo importo a seguito dell'assegnazione dei citati fondi statali per il finanziamento per l'accesso universale dei neonati all'immunizzazione passiva contro il virus.

In ragione di quanto sopra, il settore Politiche del Farmaco, con propria nota del 15.12.2025 prot.0596243, ha richiesto al Settore Programmazione Finanziaria e statistica l'autorizzazione all'accertamento della somma di euro 1.840.000,00; tale settore con successiva nota del 17.12.2025 prot. 0600919 ha confermato che l'impegno per complessivi € 1.840.000,00 sul capitolo di spesa U0000005319 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali per la campagna di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano" (a titolo di contributo in conto esercizio 2025 per il finanziamento della campagna di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano) potrà essere associato all'accertamento n.6882/2025 assunto sul capitolo di entrata E0000000041 "Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - IRPEF - Quota Libera", con Decreto del Direttore Generale n. 9178 del 16 dicembre 2025.Come risulta dal decreto 9647 del 31/12/2025 (allegato n. 2) le risorse di cui sopra sono state impegnate a favore delle aziende sociosanitarie regionali, delle aziende ospedaliere e dell'IRCCS Giannina Gaslini sul capitolo di U0000005319 U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE DI NEONATI E BAMBINI NEI CONFRONTI DEL VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE UMANO del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027, con imputazione all'esercizio 2025 (scadenza 31.12.2025).".

I capitoli interessati dalla suddetta variazione sono i seguenti:

riduzione del seguente capitolo:

U0000005060 "ripartizione del fondo integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale"

e contestuale aumento del seguente capitolo:

U0000005319 "trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la campagna di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano"

Rilievi governativi

La legge è stata oggetto di richiesta di chiarimenti da parte del MEF relativamente all'art.3. In particolare, è stato richiesto di riconciliare i dati forniti circa la copertura della legge a valere su risorse di cui alla l. r. n. 13/2021 che risultavano già destinate per l'intero importo a copertura del disavanzo 2024, al netto di 0,626 mln di euro. La Regione, con la DGR n. 207 del 17 aprile 2025, ha confermato l'avvenuto ripristino della disponibilità iniziale e lo spostamento dalla Missione 13, Programma 1, alla Missione 13, Programma 3, come richiesto a suo tempo nel Tavolo di monitoraggio. Ritenuti superati i rilievi dalle controdeduzioni fornite della Regione, con deliberazione resa nel Consiglio dei Ministri n. 141 dell'11 settembre 2025 è stato deciso di non impugnare in via principale innanzi alla Corte costituzionale la legge in oggetto.

3.6 Legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 –Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo (Bollettino Ufficiale n. 11, 5 agosto 2025)

Contenuti della legge

La legge reca disposizioni finalizzate ad adeguare sotto il profilo finanziario misure già esistenti, a costituire fondi per far fronte ad esigenze contingenti, ad efficientare ambiti di competenza regionali e a dare attuazione ad alcuni impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, volti a modificare gli articoli oggetto di rilievo governativo per evitarne l'impugnativa (artt.11,12).

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (76/2025), di iniziativa della Giunta, e gli emendamenti, risultano corredati di schede tecnico-finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità della proposta di legge con il bilancio regionale, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

Procedendo nell'analisi dei singoli articoli:

Con l'art.1 (Inserimento dell'art.2 ter alla legge regionale 9 ottobre 2024, n17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027) è previsto l'inserimento dell'art.2 *ter* nella l. r. 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027), confermando anche per l'anno 2025 lo strumento della detrazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, in particolare le detrazioni "*a favore delle famiglie con almeno due figli o con figli portatori di handicap*", disposte già in precedenza ai sensi del comma 6 dell'art.6 del d. lgs n.118/2011.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.1 classificati quali "*Minori entrate*", "*Minore entrata una tantum annuale*", quantificati in euro 5.000.000,00, sul capitolo delle entrate al Titolo I "E*ntrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa*", Tipologia 10.101" *Imposte Tasse e proventi assimilati*", si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

-riduzione in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00 al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 " Imposte tasse e proventi assimilati";

stato di previsione della spesa

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 5.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 " Spese correnti".

Osservazioni

La scheda tecnica precisa che la modalità di copertura utilizzata consiste nella "Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa" insistente sul capitolo "U0000000737-"Accantonamento entrate derivanti da manovre fiscali di cui alla l.r.43/2007 e a garanzia degli equilibri di bilancio" della Missione 20.

Inoltre, con riferimento alle motivazioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate, precisa che "*con il presente provvedimento si procede ad un primo, parziale, utilizzo delle risorse accantonate con la l.r.3/2025*".

Viene attestato che le risorse stanziate sul capitolo di spesa indicato recano la necessaria disponibilità, ma non vengono riportati dati numerici a supporto della relativa capienza.

Con nota prot. n.1520 del 20 marzo 2026 si è chiesto di fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerico – contabili (capitolo/capitoli, stanziamento iniziale, impegni e variazione) volti a dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità.

La Regione con nota prot. n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta, acquisita al prot. n. 1641 in pari data, ha riscontrato [6] la richiesta limitandosi a riportare quanto già contenuto nella relazione tecnico-finanziaria dove sono indicati i capitoli e la dichiarazione di disponibilità non sussistendo futuri programmi di spesa.

Come già rappresentato in sede di precedenti referti sulle leggi di spesa si evidenzia che, quando si adotta tale tecnica di copertura, occorre fornire adeguati elementi conoscitivi che consentano di dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità tali da sopportare il peso di oneri per fini diversi da quelli per cui le somme stanziate sono vincolate (cfr. delibera questa Sezione n.64/2025/RQ pag. 15 e ss.).

L'art.2 *(Destinazione delle risorse di cui all'art.2 bis della l. r. 17/2024)* prevede che gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, delle risorse rinvenienti dal corrispondente accantonamento di ciascun esercizio,

[6] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile.

derivante dalle disposizioni di cui all'art.2 bis della l. r. 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027), vengano destinati alle finalità e gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'art.10 (Misure di efficientamento del Servizio sanitario Regionale) della l. r. 9 agosto 2021 n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Osservazioni

Preso atto che la scheda tecnico-finanziaria evidenzia che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio in quanto "*si limita a destinare gli eventuali minori utilizzi dell'accantonamento, per l'esercizio 2025, derivante dalle disposizioni di cui all'art.2bis della legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025), alle finalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'art.10(Misure di efficientamento del Servizio sanitario regionale) della l.r.9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)*", con nota prot. n.1520 del 20 marzo 2026 è stato richiesto di fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerico–contabili (capitolo/capitoli, stanziamento iniziale, impegni e variazione) che consentano di dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità. La Regione con nota prot. n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data [7], anche in tal caso si è limitata a riportare quanto già contenuto nella relazione tecnico-finanziaria, si rinvia pertanto a quanto già rappresentato nel precedente paragrafo.

Rilievi governativi

Il MEF aveva raccomandato di mantenere la destinazione generica delle risorse perché, in caso di apposizione del vincolo, la legge si sarebbe posta in contrasto con i principi contabili secondo cui è possibile apporre un vincolo di destinazione solo a entrate straordinarie non ricorrenti. Tale rassicurazione è stata fornita dalla Regione.

[7] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile.

L'art.3 (*Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia (ARTE)Genova*) autorizza ARTE Genova a rateizzare il rimborso del contributo di euro 5.000.000,00 concesso da Regione Liguria, in n.10 annualità di euro 500.000,00 ciascuna, senza oneri. Il contributo regionale a titolo di anticipazione di liquidità, pari ad euro 5.000.000,00, era stato concesso ai sensi dell'art.24 della l. r. 28 dicembre 2023, n.20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026), per fronteggiare l'emergenza, in termini di fabbisogno di cassa, correlata alla necessità di copertura degli oneri fiscali (IVA) per interventi di efficientamento energetico degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La conclusione dei lavori, per un importo complessivo pari ad euro 60.000.000,00, doveva avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023 e il rientro delle somme entro il 31 dicembre 2024, ma ARTE Genova non è stata in grado di restituire l'importo concesso "*a causa della repentina chiusura delle procedure del superbonus 110%"*.

L'art.3 comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo di cui trattasi si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00 al Titolo 5, "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio- lungo termine";

stato di previsione della spesa

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 4.500.000,00 in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 " Fondi e accantonamenti", Programma 3" Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

-autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00 alla Missione 8 " Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma

1 " Urbanistica e assetto del territori", Titoo 3 " Spese per incremento attività finanziarie";

Anno 2026

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio lungo termine";

stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa ed iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti ", Programma 3 "Altri fondi" , Titolo 1 "Spese correnti";

Anno 2027

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione, in termini di competenza di euro 500.000,00 al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 300 "Riscossione crediti di medio lungo termine";

-stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa ed iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1" Spese correnti".

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art.38 comma 2 del d. lgs n.118/2011.

Osservazioni

Preso atto che la scheda tecnico-finanziaria al punto 2.3.1. indica quali elementi atti a dimostrare l'attendibilità dell'entrata che "*la previsione dell'entrata è sostenuta dalla presentazione dei documenti di bilancio che attestano la solvibilità dell'Azienda*", con nota prot. n.1520 del 20 marzo 2026, sono state richieste informazioni circa la formalizzazione di eventuale istruttoria a supporto dell'affermazione espressa,

nonché sulla modalità di contabilizzazione in bilancio dell'anticipazione già a suo tempo concessa. La Regione, con nota prot. n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n.1641 in pari data [8], ha comunicato di non aver formalizzato apposita istruttoria basandosi sui documenti di bilancio approvati dall'Amministratore Unico con il parere favorevole del Revisore dei conti e recepiti con deliberazione di Giunta regionale. In merito alla richiesta sulla contabilizzazione in bilancio sono stati indicati i seguenti capitoli:

E0000003124 "riscossione di crediti di breve termine a tasso agevolato ad A.R.T.E. Genova per la copertura degli oneri fiscali correlati agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia Residenziale pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%".

U0000009750 "concessione di crediti di breve termine a tasso agevolato ad A.R.T.E. Genova per la copertura degli oneri fiscali correlati agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia Residenziale pubblica eseguiti con il cosiddetto "superbonus 110%".

In ordine alla morfologia degli oneri, si rileva che la classificazione operata dalla Regione quali "*Nuove o maggiori spese*", "*Spese correnti*", "*Spesa annuale*" non appare in linea con lo sviluppo dell'intervento in un arco temporale decennale.

Si osserva che la forte esposizione debitoria e lo stato di sofferenza di ARTE Genova sono stati oggetto di attenzione da parte di questa Sezione in sede di Parifica del rendiconto generale della Regione Liguria a cui si fa rinvio (cfr. pag. 135 e ss delibera CDC Liguria n.73/2025/PARI).

Alla luce di quanto già rilevato in sede di Parifica per l'esercizio 2024, si osserva che la dilazione senza oneri della restituzione dell'anticipazione di liquidità a suo tempo concessa, deve essere supportata da adeguata, stringente e analitica motivazione, come richiesto dalla disciplina sul soccorso finanziario quale principio

[8] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale Politiche abitative, territorio e demanio costiero con nota prot. 0154553 del 27 marzo 2026.

di carattere generale applicabile a qualunque organismo partecipato, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso[9].

L'art.4 (Modifica all'art.29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti(PRIIMT)) prevede che dopo il comma 1 s*epties* dell'art.29 della l. r. 33/2013 è aggiunto il comma 1 *octies* con il quale la Regione, "n*elle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del saldo del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, è autorizzata a provvedere all'assegnazione per l'anno 2025 agli enti di governo di cui all'art.9 comma 1 lettera b, della quota fino alla dodicesima mensilità delle risorse previste, per il medesimo anno, dagli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 12*".L'art. 20 stabilisce che l'attuazione dell'articolo è ad invarianza finanziaria.

Osservazioni

Nella scheda tecnica all'emendamento si precisa che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto prevede l'assegnazione di risorse già previste dal bilancio regionale e dagli Accordi di programma sottoscritti con la Città Metropolitana di Genova e con le Province, per ogni ambito territoriale. È precisata l'allocazione delle risorse alla Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità-Programma 10.002 Trasporto Pubblico locale-Titolo 1 - Spese correnti.

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n.13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

La norma integra alcune disposizioni in materia di concessioni di aree demaniali marittime e zone di mare territoriale per le attività di pesca e acquacoltura professionali. La disposizione dell'art.20 statuisce che trattasi di norma ad invarianza finanziaria.

Osservazioni

[9] Cfr. CDC sezione giurisdizionale Sicilia n. 130/2025; CDC Sezione regionale controllo Lombardia n.296/2019/PAR; CDC sezione regionale controllo Abruzzo delibera n.157/2020/PAR.

Con nota prot. n.1520 del 20 marzo 2026, è stato rilevato che dalla scheda tecnico-finanziaria a corredo dell'emendamento si evince che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio, ma non si forniscono dati od elementi idonei a dimostrarne l'assenza. È' stato chiesto di fornire maggiori dettagli.

La Regione con nota prot. n.160817 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, acquisita al prot. n. 1639 del 31 marzo 2026 ha riscontrato che "*non sono contemplati oneri, in quanto le funzioni ivi previste sono svolte da personale regionale interno, già in forze presso le strutture indicate nel relativo decreto dirigenziale n. 555/2026*; *si precisa inoltre che, essendo la Regione ente concedente e non concessionario, non è soggetta al pagamento degli oneri connessi*".

Art. 6 (Sostegno al settore turistico)

La disposizione, al fine di supportare la competitività delle strutture ricettive alberghiere di micro, piccola e media dimensione, prevede che una quota pari ad euro 3.000.000,00 delle risorse del Fondo strategico regionale di cui all'art.4, commi 2 e 3 , della l. r. 27 dicembre 2016, n.34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) derivante da economie e rientri di misure gestite da Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico (FILSE) S.p.a., è destinata al sostegno di investimenti del settore turismo nella forma di contributo a fondo perduto. La Regione dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

All'attuazione dell'articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

-stato di previsione dell'entrata

-iscrizione in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 al Titolo 3 "Entrate Extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi ed altre entrate correnti";

-stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività Industria", Programma 1" Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 " Spese in conto capitale".

Osservazioni

Con nota prot. n.1520 del 20 marzo 2026, è stato richiesto di relazionare sull'esame condotto dalla Regione in ordine alla compatibilità degli aiuti, esenzioni, contributi e finanziamenti concessi, con la disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato e riferire in ordine alle modalità attuative adottate per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari, nel rispetto della disciplina citata; si è chiesto altresì di fornire ulteriori dettagli numerico-contabili sulla disponibilità delle entrate (quantificate in euro 3.000.000,00) del fondo strategico (nella scheda dell'emendamento allegato A alla legge n.34/2016 (fondo strategico regionale). La Regione, con nota prot. n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data, ha riscontrato che[10]: " *L'art 6 della LR 14/2025 prevede l'assegnazione di 3 milioni di euro destinati al sostegno agli investimenti del settore turismo nella forma di contributi a fondo perduto. Tali risorse sono state attivate nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L del 15/12/2023 ad implementazione della dotazione prevista dal bando Fesr Liguria 2021-2027 (misura 1.3.2);* " *Con Decreto n.6308 del 28/08/2025: -è stata disposta la restituzione a carico di Filse SPA della somma di euro 3.000.000 a titolo di recupero della quota delle risorse finalizzate al sostegno degli investimenti nel settore del turismo, quali integrazione delle dotazioni previste nella Linea C "Investimenti delle strutture ricettive alberghiere di piccola e media dimensione nel territorio regionale" del bando "Programma Regionale Liguria FESR 2021-27 Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti"*

[10] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale di Area sviluppo economico con nota prot. 0155046 del 27 marzo 2026.

quale overbooking del Programma ; - è stata accertata la somma di euro 3.000.000 a valere sul capitolo di entrata n. 2614 "Recupero di somme finalizzate alla costituzione del Fondo Strategico regionale" del bilancio di previsione 2025 - 2027, con imputazione all'esercizio 2025 (scadenza 31 dicembre 2025); - è stata autorizzata a favore di FI.L.S.E. S.p.A. la spesa di € 3.000.000,00 finalizzati al sostegno degli investimenti nel settore del turismo, quali integrazione delle dotazioni previste nella Linea C "Investimenti delle strutture ricettive alberghiere di piccola e media dimensione nel territorio regionale" del bando "Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027 Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti" ed è stato disposto l'impegno della somma di € 3.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 8787 "Fondo Strategico regionale a favore di imprese" del bilancio di previsione 2025 - 2027, con imputazione all'esercizio 2025.".

Art.7 *(Fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza - Liguria).* La Regione istituisce un fondo regionale con dotazione iniziale di euro 100.000,00, per l'esercizio 2025. Il fondo è destinato a finanziare contributi mensili per favorire il percorso di fuoriuscita dalla condizione di dipendenza economica, in raccordo con le misure previste dal reddito di libertà di cui all'art. 105 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Misure *urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. La Regione destina le risorse previste dall'articolo di cui trattasi ad integrazione delle misure previste dal reddito di libertà, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, adottando accordi e protocolli operativi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e con gli altri soggetti competenti, senza oneri a carico delle potenziali beneficiarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, quantificati in euro 100.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026[11] si fa fronte destinando una quota di pari importo del

[11] Cfr infra.l'art.7 della legge regionale 24 dicembre 2025, n.20 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028) ha apportato modifiche all'art.7 della legge 14/2025 prevedendo che: 1) al comma 1, le parole " per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti " per gli esercizi 2025 e 2026"; 2)il comma 7 è abrogato.

fondo di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n.12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) allocato alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 , "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2025—2027.

Art.8 (Modifiche all'art.27 della l.r.27 dicembre 2019, n.31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020).

La disposizione definisce modalità di pagamento a favore delle aziende del trasporto pubblico locale, di somme vincolate e già impegnate, su assegnazione ministeriale per gli investimenti per il rinnovo di materiale rotabile, al fine di garantire, nelle more della presentazione al Ministero competente della rendicontazione dei fondi, la liquidità per realizzare gli investimenti e assicurare la continuità del servizio.L'art.20 ne precisa l'invarianza finanziaria adeguatamente motivata nella relazione tecnica a supporto.

Art. 9 (Modifica all'art.6 della legge regionale 23 maggio 2024, n.8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)

La disposizione intende adeguare la normativa regionale (art.6 comma 1 della l. r. 8/2024) alle modifiche intervenute con il decreto legge 27 dicembre 2024, n.202 convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n.15 recante" (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) in quanto "*la lettera a) del comma 4 quater dell'art.7 del D.L.202/2024 ha previsto che fino al 31 agosto 2026 il Commissario straordinario di cui all'art.1 del D.L. 109/2018 assuma ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori nonché il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori, tra l'altro della diga foranea di Genova. E 'stato inoltre prevista la possibilità che, su richiesta del Commissario straordinario, le risorse siano assegnate all'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale*".

L'art.20 ne statuisce l'invarianza finanziaria. Nella relazione tecnico- finanziaria a supporto si motiva che "*in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 4 quater dell'art.7 del D.L.202/2024 convertito dalla legge 15/2025, prevede la concessione del contributo di cui al comma 1 dell'art.6 della l. r. 8/2024 al Commissario straordinario di cui all'art.1 del d.l. 109/2018 in luogo dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale già prevista.*

Tali risorse finanziarie, già previste, possono essere assegnate all'Autorità di Sistema del Mar Ligure occidentale".

Art.10 (Modifica all'art.32 della legge regionale 2 agosto 2023, n.17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento)

La disposizione, di carattere essenzialmente procedurale, consente di ricollocare gli impianti di distribuzione di carburanti, già insistenti in fasce di tutela dei corsi d'acqua, senza corrispondere alcun indennizzo o risarcimento. L'art.20 ne statuisce l'invarianza finanziaria.

Art.11 (Commissario per l'edilizia ospedaliera)

La norma istituisce la possibilità di nominare un Commissario per ciascun intervento di edilizia ospedaliera previsto nel programma di governo. Tale figura, nominata *intuitu personae*, assicura il coordinamento tra le varie amministrazioni che partecipano alla realizzazione degli interventi, si rapporta con l'azienda, l'ente o l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che dovrà gestire la costruenda struttura ospedaliera ovvero con la stazione appaltante, concessionario, appaltatore; è precisato che dall'intervento non scaturisce alcun rapporto di lavoro, né incarico professionale o di consulenza. Al Commissario è corrisposto un emolumento annuo complessivo a titolo di indennità di carica la cui copertura è prevista con le risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Nelle more dell'assegnazione dei fondi, la Regione fa fronte alle spese stanziando le risorse necessarie, con successivo recupero.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 252.000,00 in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, alla Missione

1 " Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1" Spese correnti";

Anno 2026

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 252.000,00 in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20, "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti";

Anno 2027

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 252.000,00 in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa ed iscrizione del medesimo importo , in termini di competenza, alla Missione 1 "Servizi istituzionali" generali e di gestione", Programma 6 " Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti".

Agli oneri per gli esercizi successivi al 2027, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni si spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del d.lgs. n.118/2011.

Osservazioni

La nomina dei Commissari per l'edilizia ospedaliera è già stata oggetto di considerazioni da parte di questa Sezione (cfr. delibera CDC Liguria n.73/25/PARI) in sede di Decisione di Parifica sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2024. Nel Referto, oltre a rilevare la mancanza, all'epoca, di una legge istitutiva a cui la Regione ha provveduto con la disposizione in esame, si evidenziavano una serie di criticità[12]. In particolare, per quanto concerne la copertura finanziaria, in sede di

[12] (pag.355 e seg. Delibera CDC Liguria n.73/25/PARI) per cui "la figura istituita non trova espressa previsione in alcuna disposizione di legge…omissis…Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 97 C., la fonte primaria è necessaria per attribuire sfere di competenza, compreso il caso in cui le stesse spettino ordinariamente ad altri organi. Nel caso specifico, tuttavia, alla luce delle attività affidate, si tratta in realtà di incarichi di collaborazione affidati a esperti esterni, ricadenti, in via generale, nell'ambito di applicazione dell'art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2011, nonché dell'art. 69 del Regolamento regionale n. 2 del 5 aprile 2012 recante: "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge

parifica si evidenziava l'impropria copertura con i fondi provenienti dalla copertura del *payback* (cfr. pag. 356 decisione di Parifica) e si invitava la Regione a trovare altre forme di finanziamento ora assicurate con le modalità di copertura sopra descritte.

Si ribadisce, in ogni caso, quanto già espresso in sede di Parifica al Rendiconto 2024, circa la natura giuridica di tali figure che, alla luce delle attività affidate, trovano naturale collocazione nell'ambito di previsione dell'art. 7, c.6 del d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 69 del Regolamento regionale n.2 del 5 aprile 2012, con conseguente applicazione delle modalità procedurali di affidamento dell'incarico, nonché dei limiti di spesa nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica. Al riguardo occorre evidenziare che, come riferito dalla Regione in sede di riscontro istruttorio, sulla disposizione in esame sono pervenute osservazioni da parte del MIT volte ad escludere la nomina di tali Commissari dall'ambito di applicazione dell'art. 223 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti Pubblici) che, in particolare, al comma 4 riserva solo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la nomina di Commissari straordinari per opere infrastrutturali e insediamenti prioritari. In seguito ai rilievi del MIT il testo della disposizione normativa in argomento è stato quindi modificato con l'art.7 della l. r. 20/2025. (cfr. modifiche apportare da art.7 dalla l. r. n. 20/2025)[13].

regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss. mm. ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni…… Anche per quanto riguarda la relativa spesa, oltre a dover tener conto dei limiti previsti per tale tipologia di incarichi (v. infra par. 3.6), si dubita della correttezza della copertura finanziaria…*omissis*… La Sezione ribadisce che, al di là della denominazione utilizzata per tali figure, le attività descritte nei provvedimenti di istituzione e la tipologia del rapporto si inscrivono nell'ambito dei rapporti di collaborazione esterna definiti dall'art. 7 c.6 del d.lgs. n. 165/2001, dall'art. 69 e dall'art. 72 c.2 del Regolamento regionale n. 2/12. Di conseguenza si ribadisce l'irregolarità riscontrata nelle procedure seguite per l'affidamento, come già rappresentato. Relativamente all'intendimento della Regione di affidare ad apposita legge regionale la definizione di tale figura, atteso l'art. 97 della Costituzione, si richiama l'attenzione sulle riserve attribuite dalla Costituzione al legislatore".

[13] Cfr infra L'art.7 della legge regionale 24 dicembre 2025, n.20 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028) ha apportato modifiche all'art.11 della legge 14/2025 prevedendo che al comma 1 dell'art.11 sono inserite le seguenti " regionale, non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art.223 del d. lgs 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Con nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026, è stato richiesto di fornire maggiori dettagli in ordine alla copertura della spesa, quantificata in euro 252.000,00 ed elementi conoscitivi anche numerico-contabili (capitolo/capitoli, stanziamento iniziale, impegni e variazione) a cui la Regione ha fornito riscontro con nota del 31 marzo 2026, prot. n 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 del 31 marzo 2026.

Rilievi governativi

Si rinvia a quanto già sopra rappresentato in merito ai rilievi del MIT. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 è stato deciso di non procedere all'impugnazione in via principale presso la Corte Costituzionale.

Art.12 (Commissario per la realizzazione di interventi infrastrutturali)

La norma istituisce la possibilità di nominare, *intuitu personae*, un Commissario per interventi infrastrutturali anche previsti nel programma di governo[14]. Dalla nomina non scaturisce alcun rapporto di lavoro né incarico professionale o consulenza. Al Commissario è corrisposto un emolumento annuo complessivo a titolo di indennità di carica la cui copertura è prevista con le risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Nelle more dell'assegnazione dei fondi, la Regione fa fronte alle spese stanziando le risorse necessarie, con successivo recupero.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

[14] Cfr. intervento modificativo operato con l. r. n.20/2025 che ha aggiunto dopo la parola governo "..regionale, non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art.223 del d. lgs 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della l.21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).L'art.7 della legge regionale 24 dicembre 2025, n.20 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028) ha apportato modifiche all'art.11 della legge 14/2025 prevedendo che al comma 1 dell'art.12 sono inserite le seguenti " regionale, non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art.223 del d. lgs 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro100.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3" Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa ed iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa alla Missione 1 " Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico" , Titolo 1 " spese correnti";

Anno 2026

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro100.000,00, in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 " Altri fondi" , Titolo 1, "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione nel medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico ", Titolo 1 "Spese correnti";

Anno 2027

-riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa ed iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 1" Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 " Spese correnti";

Agli oneri per gli esercizi successivi al 2027 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni si spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del d. lgs n.118/2011.

Osservazioni

Si rinvia a quanto già sopra espresso con riferimento all'art.11.

Con nota prot. n.1520 del 20 marzo 2026, è stato richiesto di fornire maggiori dettagli in ordine alla copertura della spesa ed elementi conoscitivi anche numerico-contabili (capitolo/capitoli, 5 stanziamento iniziale, impegni e variazione) volti a dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità. La Regione con nota prot. n. 0160863

del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data[15] ha fornito i richiesti chiarimenti.

Rilievi governativi

Si rinvia a quanto già segnalato con riferimento all'art. 11 in merito ai rilievi del MIT a cui la Regione ha dato riscontro con le modifiche apportate dall'art.7 della l. r. 20/2025. Con medesima deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 è stato deciso di non procedere all'impugnazione in via principale presso la Corte Costituzionale.

Art.13 (Inserimento dell'art.15 bis alla legge regionale 11 maggio 2009, n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

La norma vuole dare attuazione alla riforma n.5 della Missione 7 del PNRR in materia di formazione professionale introducendo meccanismi che collegano la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro.

L'art. 20 ne stabilisce l'invarianza finanziaria motivandola.

Art.14 (Ulteriori misure per la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni terapeutiche e riabilitative ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo)

La norma destina una quota di risorse del bilancio regionale all'acquisizione da parte delle ASL di pacchetti terapeutico- riabilitativi commissionando la fornitura ad associazioni con esperienza in attività socioassistenziali e sociosanitarie, centri privati autorizzati, nonché liberi professionisti, al fine di ridurre le liste d'attesta per le prestazioni di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza.

La copertura della spesa è assicurata dalla destinazione di una quota delle risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute ", Programma 1 " Servizio Sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA "

[15] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione Generale di Area Infrastrutture, trasporti, ed edilizia ospedaliera con nota prot. n.0157173 del 30 marzo 2026.

Titolo 1 " Spese correnti" pari ad euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025-2027.

Rilievi governativi

Il MEF ha rimesso al Ministero della Salute la valutazione in merito alla qualificazione delle attività in oggetto come LEA, al fine di valutare la correttezza dell'imputazione al Programma 1, Missione 13; viceversa, in caso di configurazione extra LEA, la necessità di imputare ad altro programma a carico del bilancio regionale. Il Ministero della Salute si è espresso in sede di rilievi sul successivo art. 16 (v. infra).

Art.15 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 1996, n.6 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)

Trattasi di soppressione di termini al comma 1 dell'art 19 della legge di cui in epigrafe. L'art. 20 ne statuisce l'invarianza finanziaria.

Art.16 (Contributi per favorire l'insediamento di studi medici nelle aree disagiate)

La norma prevede la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione, affitto e utenze dei locali adibiti al ricevimento dei pazienti per favorire l'insediamento di studi medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) nelle aree disagiate, al fine di garantire il diritto di ogni cittadino all'assistenza del medico di base.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 " Tutela della Salute", Programma 2 "Servizio Sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027"[16] (Cfr. modifiche apportate dalla l.r.20/2025)

[16] L'art.7 della legge regionale 24 dicembre 2025, n.20 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028) ha apportato modifiche comma 1 : le parole " per l'anno 2025" sono state sostituite dalle seguenti " per l'anno 2026" e all'art 16 comma 2 " le parole " per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti "per l'esercizio 2026" e le parole" Programma 2 "Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori dei LEA", Titolo I "Spese

Osservazioni

Con nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026, si è chiesto di fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerico-contabili (capitolo/capitoli, stanziamento iniziale, impegni e variazione) che consentano di dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità a bilancio. La Regione con nota prot. n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data, ha riscontrato che[17] "*Con riferimento all'articolo 16 della legge regionale in esame si precisa che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di legge, quantificati per l'anno 2026, in € 150.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute" Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti"– a valere sul Capitolo U0000004834 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per favorire l'insediamento di studi medici nelle aree disagiate", del Bilancio di previsione 2026-2028, con imputazione all'esercizio 2026 (scadenza 31/12/2026); Il sopracitato capitolo è stato istituito con la Deliberazione della G.R. n. 635 del 29 dicembre 2025 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale del Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028 ai sensi del d.lgs. 118/2011". Per la quantificazione degli oneri si è considerato un fabbisogno potenziale di 10–12 insediamenti in dette zone disagiate per un contributo medio annuo di circa € 12.500,00 per studio, calcolato sulla base dei costi derivanti dall'apertura e mantenimento dello studio MMG e PLS in tali zone a bassa attrattività, assicurando la copertura delle principali spese di gestione e garantendo l'effettiva realizzazione della misura.*"

Rilievi governativi

La disposizione è stata oggetto di rilievi da parte del Ministero della Salute, miranti alla modifica dell'imputazione delle risorse dalla Missione 13, Programma 2, alla Missione 13, Programma 7 in quanto il contributo a fondo perduto non

correnti", sono sostituite dalle seguenti " Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028".

[17] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione Generale di Area Salute e servizi sociali con nota prot. n 0154770 del 27 marzo 2026.

risultava riconducibile ad un costo sanitario, ma piuttosto ad un incentivo economico erogato in favore di professionisti. I rilievi sono stati superati dalla Regione per mezzo dell'art.7 della l. r. 20/2025 cha ha attuato la modifica richiesta. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2025 è stato deciso di non procedere all'impugnazione in via principale presso la Corte Costituzionale.

Art.17(Modifica all'art.53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n.16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025))

La norma interviene sostituendo parte del comma 2 bis dell'art.53 della l.r.16/2022, modificando la destinazione delle risorse di cui all'art.53 c. 1 della legge citata, confluite ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo nel risultato di amministrazione quale quota vincolata in quanto non utilizzata nell'esercizio 2023, consentendo l'utilizzo per la progettazione di investimenti interessanti il patrimonio regionale. L'art.20 ne statuisce l'invarianza finanziaria.

Art.18 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2025, n.6 (Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo))

La norma interviene sostituendo parte del comma 1 dell'art. 2 della l. r n. 6/2025. L'art.20 ne statuisce l'invarianza finanziaria.

Art.19 (Assegnazione in gestione definitiva delle sedi farmaceutiche a gestione provvisoria)

La norma prevede che i farmacisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia. La Regione verifica i requisiti di ammissibilità e in caso di esito positivo, procede al conferimento della sede farmaceutica. L'art. 20 ne statuisce l'invarianza finanziaria.

Art.20 (Disposizione di invarianza finanziaria)

Rilievi Governativi

Il MEF ha rilevato che la formulazione della clausola di invarianza finanziaria non è conforme alla disciplina contabile vigente con invito alla Regione ad utilizzare una formulazione che, laddove non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dia atto che alle stesse si fa fronte con risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tale riguardo si evidenzia che con la medesima nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026 è stato altresì rilevato, in riferimento agli artt.7,8,9,15,17,18,19 della legge regionale in oggetto, di valorizzare sempre la scheda anche nel caso in cui si affermi l'assenza di nuove coperture. La Regione con nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641[18] in pari data, ha precisato che "… *Legge n.14/2025_Artt.7,15,17,18,19: i suddetti articoli derivano da emendamenti approvati durante l'iter consiliare*.".

Quanto affermato dalla Regione non esclude di dover comunque procedere a fornire adeguata motivazione dell'invarianza finanziaria/assenza di nuovi o maggiori oneri.

La legge in oggetto non è stata oggetto di impugnativa in via principale innanzi alla Corte costituzionale (Delibera C. d. M. 2 ottobre 2025)

3.7 Legge regionale 20 ottobre 2025, n.15 –Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n.4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) (Bollettino Ufficiale n.14, del 22 ottobre 2025)

Contenuti della legge

La legge dispone modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n.4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) introducendo un nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale con la previsione di una struttura amministrativa suddivisa tra il Segretario, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il Direttore Generale di

[18] La nota prot.n. 0160863 del 31 marzo 2026 ha inoltrato la nota prot. n 0160447 del 31 marzo 2026 a firma del Direttore generale centrale finanza bilancio e controlli.

coordinamento, con possibilità di istituire la figura del Responsabile dell'attuazione del programma di governo.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (79/2025), di iniziativa della Giunta, e gli emendamenti, risultano corredati di relazioni tecnico-finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità del disegno di legge con il bilancio regionale ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

La disposizione finanziaria di cui all'art.29 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge quantificati in euro 307.816,48 per l'anno 2025 e in euro 1.846.898,88 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede come segue:

Anno 2025 (euro 307.816,48)

-per euro 27.631,83 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 280.184,65 con le risorse allocate alla Missione 1 " Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane ", Titolo 1" Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027;

Anno 2026 (euro 1.846.898,88)

-per euro 165.791,00 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 " Spese correnti" e per euro 1.681.107,88 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027;

Anno 2027 (euro 1.846.898,88)

-per euro 165.791,00 con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1 " Spese correnti" e per euro 1.681.107,88 con le risorse allocate alla Missione 1 " Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 " Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027.

-per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del d. lgs n. 118/2011 con i relativi bilanci.

Osservazioni

La relazione tecnico – finanziaria indica che dall'attuazione degli artt. 1, 2, 4, 5,6, 7, 8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, trattandosi di articoli "*di natura ordinamentale e di modifiche a disposizioni per il modello organizzativo della Giunta, legge regionale 4/2022*".

Si rileva, tuttavia, che la formulazione del testo della legge non espone la clausola di invarianza finanziaria relativamente agli articoli indicati.

L'appendice al punto 5.5 alla relazione tecnica evidenzia che le disposizioni onerose sono previste dagli artt.3, 9 e 16 la cui copertura finanziaria è già prevista nel bilancio regionale in corso.

Le spese sono classificate quali "*Nuove o maggiori spese*", "*Spese correnti*", "*Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente*".

L'art. 3 disciplina la figura del *Responsabile dell'attuazione del programma di Governo*, privo di funzioni gestionali, non ricompreso tra gli incarichi dirigenziali o direttivi attribuiti all'ente e collocato in posizione di staff alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. La norma stabilisce che la durata dell'incarico è fissata dal Presidente della Giunta come pure la retribuzione, "*nei limiti delle risorse di cui all'art.5della l.r.19 dicembre 1990, n.38. Tali oneri massimi- è precisato- sono stimati per un totale massimo di euro 165.791,00, stima derivante dalla disponibilità attuale dei capitoli di spesa di riferimento e dalle previste economie dalla prevista cessazione di una figura retribuita con le medesime risorse*".

La scheda tecnica all'art.9 precisa che la disposizione inserisce nel corpo della l. r. n.4/2022 gli artt.8 *bis*, 8 *ter*, 8 *quater* e 8 *quinquies.*

L'introdotto art. 8 *bis* disciplina l'inquadramento giuridico del *Segretario Generale,* figura al di fuori della dotazione organica, alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. L'articolo di cui trattasi "*stabilisce il suo trattamento omnicomprensivo corrispondente all'ammontare già corrisposto alla data del 1marzo 2025*

per l'analoga figura di vertice già prevista dalla l. r. n.4/2022, quindi totalmente compensata dalla medesima economia. Tale trattamento omnicomprensivo annuo è corrisposto per tutta la durata dell'incarico in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 % del medesimo trattamento economico omnicomprensivo annuo a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione".

L'art. 8*ter* disciplina l'inquadramento giuridico del *Capo di Gabinetto*, figura al di fuori della dotazione organica, alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. L'articolo stabilisce il suo trattamento omnicomprensivo, non superiore all'ammontare del trattamento economico omnicomprensivo annuo erogato al Segretario Generale ai sensi dell'art.8*bis*. Tale trattamento economico omnicomprensivo annuo è corrisposto al Capo di Gabinetto, per tutta la durata dell'incarico, in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30% del medesimo trattamento economico omnicomprensivo annuo a seguito di valutazione del Presidente della Giunta regionale. Nella relazione tecnico-finanziaria è precisato che "la *Segreteria non comporta nuovi oneri in quanto utilizzerà personale già esistente alla data del DDL*".

L'introduzione con legge della figura del Capo di Gabinetto risponde alle osservazioni formulate dalla Sezione in sede di decisione di Parifica al Rendiconto generale della Regione (cfr. delibera CDC Liguria n. 73/25/PARI pag. 352 -357).

L'art.8*quater* disciplina il modello organizzativo della Giunta con la Direzione generale di coordinamento.

L'art. 8 *quinquies* disciplina l'inquadramento giuridico del *Direttore generale di coordinamento*, soggetto al di fuori della dotazione organica, alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. L'articolo stabilisce "*il suo trattamento retributivo omnicomprensivo, in quanto soggetto preposto alle funzioni previste per l'Ufficio di Gabinetto, non superiore all'ammontare del trattamento economico omnicomprensivo annuo, erogato al Segretario Generale ai sensi dell'art.8 bis. Tale trattamento economico omnicomprensivo annuo è corrisposto al Direttore generale di coordinamento, per tutta la durata dell'incarico, in dodici mensilità posticipate ed integrato da un valore massimo annuo pari al 30%del medesimo trattamento economico omnicomprensivo annuo a seguito di*

misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione."

L'art.16 modifica alcune disposizioni del modello organizzativo della Giunta e incrementa la dotazione organica del personale dirigente di n.7 unità.

Alla luce della configurazione di spesa obbligatoria e continuativa, si rileva che, anche il testo della legge approvata avrebbe dovuto prevedere l'inserimento degli oneri a regime, quantificati nella sola scheda tecnico-finanziaria in complessivi euro 1.846.898,88 di cui euro 165.791,00 (art.3), euro 652.374,16 (art.9), euro 1.028.733,72 (art.16).

Nella relazione tecnico-finanziaria è attestata la disponibilità dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2025-2027 con le ragioni a supporto della relativa capienza a garanzia della copertura finanziaria nello sviluppo temporale indicato.

In particolare, viene specificato che "*Tali oneri complessivi saranno compensati da una corrispondente minore spesa di lavoro flessibile stimata in 2 unità di personale dirigenziale di struttura complessa per un costo medio stimato per unità di euro 326.187,08, da una minore spesa di personale stimata in 23 unità per un costo medio stimato per unità di euro 44.843,00 e da una riduzione di unità tra il personale individuato ai sensi della l.r.38/90 corrispondente agli oneri indicati in tabella B.2. per euro 165.791,00*".

Rilievi governativi

La legge non è stata oggetto di impugnativa in via principale davanti alla Corte Costituzionale (Delibera C. d. M. 11 dicembre 2025).

3.8 Legge regionale 20 ottobre 2025, n.16 – Misure a favore degli enti locali a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di settembre 2025 e altri interventi di sostegno (Bollettino Ufficiale n.14, del 22 ottobre 2025)

Contenuti della legge

La legge dispone anticipazioni di liquidità non onerose a favore degli enti locali liguri colpiti da eventi alluvionali e a favore dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Savona.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (80/2025), di iniziativa della Giunta, e l'emendamento, risultano corredati di relazioni tecnico- finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità del disegno di legge con il bilancio regionale ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

L'art. 1 prevede l'anticipazione di liquidità non onerosa, con fondi regionali, a favore degli enti locali che, a seguito degli eventi calamitosi del settembre 2025, hanno sostenuto spese per l'attivazione di interventi di prima emergenza o in regime di somma urgenza. È statuito che gli enti locali beneficiari restituiscano l'anticipazione entro il 31 dicembre 2025, nelle more della definizione della richiesta di stato di emergenza nazionale.

La disposizione finanziaria di cui all'art.3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.000.000,00 al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 " Riscossione di crediti di breve termine";

stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.000.000,00 alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 2 " Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 3 " Spese per incremento attività finanziarie".

Osservazioni:

Le spese sono classificate quali "*Nuove o Maggiori spese*", "Spese *per incremento di attività finanziarie*", "*Spesa annuale*", per la sola annualità 2025. La modalità di copertura degli oneri è indicata in "*Previsioni di nuove o maggiori entrate*". La relazione tecnica dà contezza della quantificazione degli oneri in euro 4.000.000,00 precisando che "*nelle more della definizione dello stato di emergenza si stima una necessità complessiva di cassa per interventi immediati pari al 25 % del fabbisogno totale degli interventi*

complessivi, stimati provvisoriamente sulla base delle segnalazioni pervenute in 16 milioni di euro". L'attendibilità della previsione dell'entrata è motivata precisando che "*la norma prevede la restituzione dell'anticipazione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi di settembre 2025 entro il 31 dicembre 2025*".

Con nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026, si è chiesto di relazionare circa l'avvenuta restituzione dell'anticipazione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi di settembre 2025 da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025. La Regione con nota prot. n.160863 acquisita al prot. n. 1641 in pari data ha riscontrato che[19]"*In merito alla specifica disposizione della L. r. n. 16/2025 non sono pervenute richieste di anticipazioni di liquidità non onerosa da parte di enti locali liguri entro il 31/12/2025, e pertanto non sono state impegnate risorse stanziate nel bilancio regionale 2025-2027 esercizio finanziario 2025 per le finalità previste dalla L. r. su citata.".*

L'art.2, inserito con emendamento, prevede l'anticipazione di liquidità non onerosa all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Savona "*al fine di garantire un adeguato flusso di cassa necessario al pagamento anticipato degli oneri correlati agli interventi di manutenzione e riqualificazione degli alloggi di residenza pubblica, finanziati da fondi vincolati in attesa di rendicontazione*".

La disposizione finanziaria dell'art.3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.2 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 al Titolo 5 " Entrate da riduzione di attività finanziarie ", Tipologia 200 " Riscossione di crediti di breve termine";

stato di previsione della spesa

[19] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale protezione civile e difesa suolo con nota prot. n. 0152717 del 26 marzo 2026.

-autorizzazione della spesa ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 alla Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie".

Osservazioni

Poiché la relazione tecnica non dava contezza della classificazione degli oneri, quantificandoli nell'importo massimo di euro 2.000.000,00 per la sola annualità 2025 e non forniva dettagli sulla copertura utilizzata, con nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026, è stato richiesto di fornire i dati richiesti, unitamente ad elementi atti a dimostrare l'attendibilità della previsione dell'entrata anche in termini numerico contabili. La Regione, con nota prot. n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data, ha riscontrato che[20] : "*la classificazione degli oneri e la relativa copertura utilizzata si riferiscono a spese di investimento relative al pagamento dei fornitori e degli appaltatori di interventi finanziati con risorse a carico dello Stato, la cui disponibilità di cassa è di norma differita rispetto alle obbligazioni assunte in quanto i trasferimenti sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.*"

Rilievi governativi

La legge in oggetto non è stata oggetto di rilievi da parte del Governo, né di impugnativa in via principale innanzi alla Corte Costituzionale (Delibera C. d. M. 11 dicembre 2025).

[20] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale Politiche abitative, territorio e demanio costiero con nota prot. n. 0154553 del 27 marzo.

3.9 Legge regionale 12 dicembre 2025, n.18 –Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'art.29 della legge regionale 7 novembre 2013, n.33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti) (PRIIMT) (Bollettino Ufficiale n.16, del 13 dicembre 2025)

Contenuti della legge

La legge disciplina la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale a completamento del processo di riordino del sistema avviatosi con la l. r. n.7/2025 ed introduce un nuovo modello di governance rafforzata ed innovata, al fine di garantire la piena attuazione del diritto alla salute ai cittadini della Liguria; concede inoltre un'anticipazione di liquidità non onerosa alla Città Metropolitana di Genova, nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle somme relative al saldo del Fondo nazionale.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (85/2025), di iniziativa della Giunta, e gli emendamenti, risultano corredati di relazioni tecnico-finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità del disegno di legge con il bilancio regionale ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

La disposizione finanziaria dell'art.35 statuisce che dall'attuazione della legge, per gli esercizi 2026 e 2027, si provvede nei limiti delle risorse già stanziate e disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 13 "Tutela della salute" del bilancio di previsione 2025-2027.

All'attuazione della presente legge, per gli esercizi successivi al 2027 si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d. lgs n. 118/2011 con i relativi bilanci.

L'allegato n.4 a corredo della scheda tecnica relativa agli emendamenti presentati evidenzia che dall'attuazione degli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 non derivano nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la riferita invarianza è supportata da motivazioni esplicitate per ogni articolo.

La scheda tecnica riepiloga il dettaglio dei costi 2025 e la stima dei costi 2026 ed evidenzia la previsione di un risparmio derivante dal minor costo che verrà sostenuto dal 2026 per gli organi istituzionali delle aziende, con una previsione di risparmi derivanti dall'attuazione della legge pari a circa euro 1.723.909,64.

L'art.36 (Modifica all'art.29 della legge regionale 7 novembre 2013, n.33 (Disciplina del sistema del trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. (PRIIMT)), inserito con emendamento, dispone un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore della città metropolitana di Genova.

L'art.36 comma 2 statuisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.36 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

-iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 14.300.000,00 al Titolo 5, "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine";

stato di previsione della spesa

-autorizzazione della spesa ed iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 14.300.000,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie".

Osservazioni

La scheda tecnica evidenzia che l'anticipazione di risorse è prevista nella misura di una quota delle risorse aggiuntive del Fondo nazionale Trasporti destinate alla Regione Liguria. In particolare, al fine di garantire la necessaria liquidità al trasporto pubblico locale, si anticipa una quota nella misura massima di euro 14.300.000,00, nelle more dell'assegnazione ed erogazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Trattasi di spese classificate quali "Nuove *o Maggiori spese*", "*Spese per incremento di attività finanziarie*", "*Spesa annuale*", la cui copertura finanziaria è assicurata dalla "*Previsione di nuove o maggiori entrate*" per l'importo quantificato in euro 14.300.000,00, per l'esercizio 2025.

Nella relazione tecnica viene precisato che l'importo è stato quantificato sulla base delle risorse previste dal decreto interministeriale, in corso di emanazione, relativo all'assegnazione delle risorse aggiuntive che saranno erogate alla Regione unitamente al saldo del Fondo nazionale di cui sopra.

La relazione motiva l'attendibilità della previsione di entrata precisando che "L'importo dell'anticipazione pari a euro 14,3 milioni di euro, è pari alle risorse che saranno assegnate alla Città Metropolitana quale quota parte pari al 64,75 % dell'importo totale delle risorse aggiuntive previste dal decreto interministeriale, attualmente in corso di approvazione per il saldo del Fondo nazionale, quantificate in oltre 22 milioni di euro, che saranno assegnate alla Regione entro il 31 dicembre 2025, tenuto conto che la Commissione interregionale IMGT ha espresso parere favorevole all'intesa sullo schema di decreto in data 24 novembre 2025. Tale procedura garantirà il rientro dell'importo anticipato entro il 31 dicembre 2025"

Osservazioni

Con nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026, si è chiesto di relazionare in merito all'introito dei fondi statali. La Regione con nota prot. n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data ha riscontrato che:[21] *"I fondi statali sono stati introitati con l'incasso dei seguenti accertamenti:"*

[21] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale di Area Infrastrutture, trasporti ed edilizia ospedaliera con nota prot. n. 0157173 del 30 marzo 2026.

Capitolo Entrata	N° Accertamento	Data di Accertamento	Importo Riscosso	Data Riscossione	Reversale	Ente Debitore
1559	7272	30/12/2025	11.663.330,04	15/01/2026	36	Ministero Infrastrutture e Trasporti
1559	7044	19/12/2025	154.937,07	26/01/2026	227	Ministero Infrastrutture e Trasporti
1559	7271	30/12/2025	18.630.663,29	26/01/2016	228	Ministero Infrastrutture e Trasporti
1559	7272	30/12/2025	16.435.059,52	26/01/2026	229	Ministero Infrastrutture e Trasporti

Fonte: Regione Liguria, nota prot. n. 0160447 del 31 marzo 2026

Rilievi governativi

Il MEF ha rinviato al Ministero della Salute la verifica in ordine alla compatibilità del nuovo modello organizzativo regionale con la legge n.502/92.

Inoltre, con riferimento all'art. 1 ha richiesto di prevedere metodi di quantificazione puntuale degli oneri di natura sociale effettivamente sostenuti dagli Enti del SSN, per escludere che il finanziamento sanitario corrente sia impiegato per fini sociali. Con riferimento invece all'art.4 ha richiesto l'impegno a ripristinare la previgente formulazione in ordine al controllo preventivo del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio degli enti richiamati nell'articolo 9 della legge regionale n. 41 del 2006. Ulteriori osservazioni sono state formulate in merito alle previsioni del trattamento economico (art. 19) da corrispondere al Direttore generale dell'ATS Liguria e alle figure allo stesso parametrate (direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario), trattandosi di materia riservata allo Stato; alla composizione e alle competenze del collegio sindacale; alla necessità di predisporre apposita relazione tecnica per l'esatta quantificazione degli oneri atta a dimostrare l'effettiva sostenibilità degli interventi nell'ambito delle dotazioni già destinate al finanziamento dei livelli di assistenza.

Ulteriori osservazioni sono state formulate dal Ministero della Salute, il quale ha espresso perplessità circa l'attribuzione della qualifica di IRCCS ad un nuovo soggetto denominato Azienda Ospedaliera Metropolitana che include, non solo l'IRCCS Ospedale S. Martino, ma anche altre strutture quali l'Ospedale Galliera e

l'Ospedale Villa Scalzi ed Erzelli che non hanno mai ricevuto il riconoscimento di IRCCS, in tal modo prescindendo dal rispetto dei principi posti dalla normativa statale di riferimento in materia di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Ulteriori osservazioni sono state formulate in relazione agli artt. 10 e 17 ter della legge in oggetto laddove si individuano 5 aree sociosanitarie (ASL) che costituiscono articolazioni organizzative dell'ATS Liguria, dotate di autonomia gestionale e organizzativa. Rileva, in particolare, il Ministero che laddove le norme regionali si riferiscono alle aree anziché alle ASL, si discostano dai principi generali di organizzazione delle ASL disciplinati dal d.lgs. n.502/92. Ulteriori rilievi, in linea con quanto riscontrato dal MEF, sono stati formulati per i compensi delle figure di vertice; la composizione e le competenze del collegio sindacale, nonché per le stesse modalità di nomina delle figure apicali e, in generale per la disciplina di governance, non in linea con il riparto di competenze tra Stato e Regione.

La Regione ha contro dedotto alle osservazioni formulate. In particolare, per quanto concerne ATS Liguria e relativa articolazione in 5 aree, ha rappresentato che la legge regionale non si discosta da quanto prevede l'art. 1 bis del d.lgs. 502/92 laddove rimanda ad atto aziendale di diritto privato, nel rispetto delle determinazioni previste da disposizioni regionali, l'organizzazione delle Aziende sanitarie. In merito alla determinazione dei compensi del Direttore generale e figure parametrate, ha rappresentato di aver fatto applicazione, in ragione della complessità delle nuove competenze, non ai criteri di cui al DPCM 502/95, bensì all'art. 13 della legge n.66/2014, impegnandosi a corrispondere la differenza retributiva non a carico del Fonso Sanitario Regionale, bensì del bilancio regionale nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. In merito poi alla composizione e competenze del collegio sindacale ha manifestato l'impegno ad uniformarsi alla legislazione statale.

In seguito alla successiva interlocuzione con il Ministero, con successive note a firma del Presidente della Regione, sono state comunicate le modifiche alla legge in questione finalizzate ad evitarne l'impugnativa.

La legge non è stata impugnata (deliberazione CDM n.161 del 11 febbraio 2026).

3.10 Legge regionale 24 dicembre 2025, n.19 - Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028) (Bollettino ufficiale n.18, del 31 dicembre 2025)

Contenuti della legge

La legge provvede a dare attuazione all'art.36 del d. lgs n. 118/2011 e al relativo allegato 4/1 i quali prevedono che la Regione adotti una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (82/2025) di iniziativa della Giunta e l'emendamento, risultano corredati di relazioni tecnico-finanziarie.

L'art.1(*Disposizioni finanziarie*), al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2026-2028, prevede, per l'anno 2026, che eventuali economie derivanti dalla gestione del bilancio siano destinate agli obiettivi di indebitamento netto, alla riduzione del debito, nonché agli investimenti; la relazione tecnico-finanziaria evidenzia che la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

l'art.2 (*Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa*), prevede il rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (Allegato n.4/1 al d.lgs. n. 118/2011) e successive modificazioni, per l'importo evidenziato nell'Allegato 1 alla legge, pari ad euro 54.102.024,10 (stanziamento 2026), euro 4.342.035,20 (stanziamento 2027), euro 7.698.035,20 (stanziamento 2028);

l'art.3 (*Finalizzazione entrate a copertura del concorso alla finanza pubblica-anno 2028)* prevede di destinare quota parte dei proventi derivanti dai canoni del demanio idrico di cui all'art.101 della l. r. n. 18/1999 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo

ed energia), al contributo da parte della Regione alla finanza pubblica di cui all'art.1, comma 786 della l. n.207/2024 e all'art 1, comma 527 della l. n.213/2023; la scheda a corredo indica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; si rileva che la scheda tecnica non riporta il criterio della stima del gettito previsto.

Rilievi governativi

Con nota del 23 febbraio 2026 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla legge, ferma restando la rassicurazione da parte della Regione di regolamentare in modo generico la destinazione dei proventi derivanti dai canoni del demanio idrico, senza che sia attribuito uno specifico vincolo di destinazione (art. 3 della legge).

l'art.4 (Modifiche all'art.4 della legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027) concerne la proroga, per l'esercizio 2028, delle disposizioni inerenti la partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte degli enti del Settore regionale allargato, mediante la restituzione alla Regione, da parte degli enti medesimi, dei contributi di funzionamento non utilizzati. Si modifica, inoltre, la rubrica dell'art.4 della l. r. n. 17/2024, stabilendo che tali disposizioni, per gli esercizi dal 2025 al 2028, si applichino agli Enti non sanitari; viene precisato che, non essendo possibile stimare l'importo della restituzione prima dell'approvazione, da parte della Giunta, dei bilanci di esercizio degli enti non sanitari del settore regionale allargato, si è ritenuto, a titolo precauzionale, di non inserire l'entrata in bilancio; viene evidenziato infine che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio;

l'art. 5 (Rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente) prevede il rifinanziamento del fondo integrativo aggiuntivo corrente di cui all'art.10, comma 2, della l.r.n.13/2021 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) estendendolo anche all'esercizio 2028, per l'importo annuo di euro 35.000.000,00. Per gli anni 2026 e 2027 il rifinanziamento era stato disposto con l. r. n. 17/2024.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, classificati quali "*Nuove o maggiori spese* ", "*Spesa corrente* ", *Spesa annuale*", si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 3" Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2028.

Con riferimento all'art.5, il MEF ha rinviato al Ministero della salute.

L'art.6 *(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente degli enti del settore regionale allargato)* prevede la gratuità degli incarichi, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. La scheda a corredo riporta che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

Rilievi governativi

Si rinvia a quanto sopra specificato in merito agli artt. 3 e 5. Si rileva che Il Consiglio dei ministri con deliberazione del 26 febbraio 2026 ha deciso di non proporre impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale.

3.11 Legge regionale 24 dicembre 2025, n.20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028))(Bollettino ufficiale n.18 del 31 dicembre 2025)

Contenuti della legge

La legge, di iniziativa della Giunta, dispone modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflesso sul bilancio, introducendo norme che rispondono a finalità quali l'aggiornamento e l'adeguamento del quadro normativo regionale a fini di efficientamento, con particolare riguardo ad alcune attività e servizi erogati dal servizio sanitario regionale e di altri enti del settore regionale, nonché per adempiere ad impegni assunti con il Governo dal Presidente della Giunta regionale.

Copertura finanziaria

Il Disegno di legge (83/2025), di iniziativa della Giunta, e gli emendamenti approvati risultano corredati di relazioni tecnico-finanziarie.

La Commissione I ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità del disegno di legge con il bilancio regionale ai sensi dell'art. 85, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria.

L'art 25 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione degli artt. 3 comma 1, lettere a), b) c) e d); 5; 6; 7, comma 1, lettere b) e c); 8; 10, commi 1, 2 , 3, 4, 5, 7 ,8, 9, 10, 11 e 12; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; e 22 della legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

L'art.1 riconosce l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche alle persone affette da maculopatia essudativa secondaria.

Copertura finanziaria

L'art.1 comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.1, quantificati in euro 400.000,00, per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028";

Osservazioni

La scheda tecnica classifica gli oneri quali "*Nuove o maggiori spese*", "*Spesa annuale*", quantificati in euro 400.000,00, la cui copertura finanziaria è prevista con il ricorso a risorse allocate nel bilancio di previsione 2026-2028. Alla scheda tecnica è allegato un prospetto che riporta la metodologia di calcolo della quantificazione degli oneri, per una stima dei mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'esenzione pari a euro 391.753,00.

Con nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026 la Regione è stata invitata a fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerico-contabili (capitolo/capitoli, stanziamento iniziale, impegni e variazione) volti a dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità sui capitoli di bilancio. La Regione, con nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta, acquisita al prot. n. 1641

in pari data, ha riscontrato che [22] "*La norma in esame (articolo 1) ha ad oggetto l'introduzione in via sperimentale dell'esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria. Gli oneri relativi all'introduzione di questa norma sono stati quantificati in 400.000,00 euro. A tali oneri, come precisato dalla norma (comma 4 art. 1) "per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028". Per calcolare detto importo, corrispondente ai mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'esenzione si è proceduto come di seguito descritto. E' stato considerato il totale delle prestazioni (estratte da Liguria Digitale a partire dai flussi NSIS) potenzialmente oggetto dell'esenzione erogate nel 2024 a tutti gli assistiti, a prescindere dalla patologia, e i conseguenti importi economici dei ticket riscossi. È stato successivamente applicato un criterio per individuare la percentuale delle prestazioni erogate che potrebbero essere oggetto dell'esenzione. Per il dettaglio di tale quantificazione si rappresenta quanto segue estratto dalla scheda SFT_2025 (allegato n. 3, pag. 3 e pag. 9) compilata dal Settore Politiche del Farmaco in sede di predisposizione del Ddl relativo alla legge in esame:*

[22] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale di area Salute e Servizi sociali con nota prot. n. 1544770 del 27 marzo 2026.

Prestazione	N. RESTAZIONI erogate anno 2024 (100%)	Importo totale ticket riscosso anno 2024	% prestazioni considerate	Importo da considerare per stimare i costi della nuova esenzione	Criteri
OCT 95.12.2,95.03.3,95.09.4	22.964	215.600,00	50%	107.800,00	Il 50% delle prestazioni OCT è prescritta a pazienti con maculopatia, il restante 50% è prescritto ad assistiti con patologie diverse da quelle oggetto del PDL. Quindi l'importo da considerare per stimare i costi della nuova esenzione è il 50% del totale
FLUORANGIOGRAFIA 95.12	2.281	23.823,00	100%	23.823,00	100% delle prestazioni è prescritta a pazienti affetti da maculopatia, quindi l'importo da considerare per stimare i costi della nuova esenzione è quello totale
VISITA OCULISTICA 95.02 OVER 60	29.706	297.902,00	5%	14.895,00	5% delle prestazioni è prescritta a pazienti affetti da maculopatia, quindi l'importo da considerare per stimare i costi della nuova esenzione è il 5% del totale
2° VISITA OCULISTICA 89.01 OVER 60	39.359	207.367,00	5%	10.368,00	5% delle prestazioni è prescritta a pazienti affetti da maculopatia, quindi l'importo da considerare per stimare i costi della nuova esenzione è il 5% del totale

Prestazione	N. RESTAZIONI erogate anno 2024 (100%)	Importo totale ticket riscosso anno 2024	% prestazioni considerate	Importo da considerare per stimare i costi della nuova esenzione	Criteri
INIEZIONI INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 14.75	20.616	234.867,00	100%	234.867,00	100% delle prestazioni è prescritta a pazienti affetti da maculopatia, quindi l'importo da considerare per stimare i costi della nuova esenzione è quello totale. Si precisa che tale costo è riferito solo alla prestazione e non al costo del farmaco che, essendo utilizzato "in label" è già a carico del SSR Totale
Totale	**114.926**	**979.559,00**		**391.753,00**	

Fonte: Regione Liguria, nota prot. n. 0160447 del 31 marzo 2026

Trattasi di riserva, per l'esercizio 2026, sul capitolo di spesa U0000005900 "Fondo regionale per le spese correnti sociali".

Rilievi governativi

Il MEF ha rilevato che le cure oggetto degli oneri previsti dalla legge sono definite come "sperimentali" e a carico del Servizio sanitario regionale, anche se tali cure, per la loro natura, dovrebbero essere ricondotte a costi extra lea e quindi gravare sul bilancio autonomo regionale. Stante tuttavia l'iscrizione degli oneri alla Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2026-2028, il MEF richiede chiarimenti in merito alla coerenza con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo, che li pone a carico del Servizio sanitario regionale, rinviando al Ministero della Salute per le valutazioni di competenza.

Dalla documentazione trasmessa da parte della Regione non risultano controdeduzioni, né riscontri del Ministero della Salute.

L'art.2 prevede un finanziamento per garantire cure odontoiatriche a giovani pazienti, e riabilitazione protesica ad anziani che versano in condizioni di disagio economico.

Copertura finanziaria

L'art.2 comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.2, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 4 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" del bilancio di previsione 2026-2028.

Osservazioni

La relazione tecnica a corredo dell'emendamento statuisce che la copertura delle spese, per l'annualità 2025 è attuata con la modalità della variazione compensativa dal fondo di riserva Programma 20.02 (– 500.000,00) alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", " Programma 4 " Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" (+ 500.000,00), del bilancio di previsione 2025-2028.

Rilievi governativi

Il MEF ha formulato rilievi analoghi a quelli esposti nel precedente articolo, rinviando al Ministero della salute con riferimento alla richiesta di prescrizione degli specialisti per l'erogazione della prestazione prevista dal comma 2 dell'articolo. Dalla documentazione trasmessa da parte della Regione, non risultano controdeduzioni, né riscontri del Ministero della Salute.

L'art.3 apporta modifiche alla l. r. n.28/2006 (Organizzazione turistica regionale) intervenendo sulla riforma di Agenzia in Liguria e sulla semplificazione normativa.

L'art.3 comma 1 lettera b) statuisce che dopo l'art.10 della l. r. n. 28/2006 è inserito l'art 10 bis che riconosce le DMO (Destination Management Organization) quali strumenti dei territori per la gestione integrata delle risorse turistiche.

Copertura finanziaria

La scheda tecnica evidenzia che dall'art.3 comma 1 lettera a), b) c) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, in quanto la norma di cui trattasi

interviene solo per la sostituzione di parole, cambio di denominazione, estrinsecazione di finalità di marketing.

L'art.3 comma 2 statuisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera e) f) g) h e i) quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 " Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 " Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028;

L'art.3 comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.3 comma 1, lettere e) f) g) h) e i) , per gli esercizi successivi al 2028, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del d. lgs n.118/2011 con i relativi bilanci.

Osservazioni

Gli oneri sono classificati quali "*Nuove o maggiori spese*", "*Spese correnti*", "*Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente*"; la scheda tecnica precisa che le disposizioni che comportano oneri di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) f) g) h) e i), consistono in "*spese aggiuntive di personale, derivanti dall'aumento della dotazione organica, necessario per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite, che si stima essere in n.5 unità dell'Area funzionari e dell'Elevata Qualificazione e n.4 unità dell'Area istruttori. Si chiarisce che i criteri utilizzati per la quantificazione sono basati sui costi complessivi del personale che si prevede di assumere dal 2026, con riferimento al CCNL vigente, costituiti da stipendio tabellare, accessorio e oneri riflessi*".

Alla luce della natura della spesa, si rileva che anche la legge, oltre alla relazione tecnica, avrebbe dovuto indicare l'importo degli oneri a regime.

Nella scheda tecnica è precisato che "*l'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione*".

L'art.4 modifica l'art. 40 della l. r. n.20/2023 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026) prevedendo un incremento delle

risorse destinate a remunerare il personale a supporto degli Organi politici, segreteria ed autisti del Presidente e degli Assessori.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.4, quantificati in euro 119.525,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 si fa fronte per euro 76.838,00 con le risorse allocate alla Missione 1 " Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 " Organi istituzionali", Titolo 1" Spese correnti" e per euro 42.687,00 con le risorse allocate alla Missione 1 " Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 " Risorse umane", Titolo 1 " Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Osservazioni

Le spese sono classificate quali "*Nuove o maggiori spese* ", "*Spese correnti*" , "*Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente*"; la scheda tecnica motiva la quantificazione degli oneri precisando che "*la spesa complessiva comprende l'integrazione del trattamento retributivo accessorio per l'ammontare complessivo di euro 90.000,00 da ripartire su una platea media di n.48 unità, a detto importo è aggiunto l'ammontare degli oneri previdenziali, l'ammontare per l'imposta regionale sulle attività produttive a carico della Regione, sono determinati in relazione all'imponibile di euro 90.000,00 ed alle aliquote vigenti del 23,80% per Inps, Gestione dipendenti pubblici 0,505% per Inail, 8,5%per Irap da cui deriva l'ammontare complessivo di euro 29.525,00, per cui la spesa complessiva prevista ammonta ad euro 119.525,00 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028*".

Alla luce della natura della spesa, anche la legge, oltre alla relazione tecnica, avrebbe dovuto indicare gli importi degli oneri a regime, quantificati in euro 119.525,00.

L'art.5 modifica l'art.1 della l. r. n.17/1996 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) La disposizione concerne il riconoscimento da parte della Regione dei soggetti nazionali rappresentativi delle Pro Loco; la scheda tecnica a corredo precisa che l'emendamento è a invarianza finanziaria.

L'art.6 prevede la proroga del termine di cui all'art. 53, comma 2 bis, della l. r. 10 luglio 2020, n.15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione); la relazione

tecnica a corredo dell'emendamento statuisce che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art.7 apporta modifiche alla l. r. 31 luglio 2025, n.14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo)

L'art.7 comma 1 lettera a)1 interviene modificando l'art.7comma 1 della l.r.14/2025 sostituendo le parole " *per l'esercizio 2025* " con le parole" *per gli esercizi 2025 e 2026*"; e l'art.7 comma 1 lettera a)2 interviene abrogando l'art.7 comma 7 della medesima legge; l'art. 7 comma 1 lettera b) interviene modificando il comma 1 dell'art.11 della l .r. n. 14/2025 e l'art. 7 comma 1 lettera c) interviene modificando il comma 1 dell'art.12 della l.r.14/2025; l'art. 7 comma 1, lettera d)- 1, interviene modificando l'art 16 comma 1 della l. r. n. 14/2025 sostituendo le parole " *per l'anno 2025*" con " *per l'anno 2026*"; l'art.7 comma 1, lettera d) -2 interviene modificando l'art. 16 comma 2 della l. r. n.14/2025, sostituendo al comma 2 dell'art. 16 le parole "*per l'esercizio 2025*" con "*per l'esercizio 2026*" e le parole " Programma 2 "*Servizio sanitario regionale- finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore ai LEA*" , Titolo 1 " *Spese correnti*" con " Programma 7 " *Ulteriori spese in materia sanitaria*" Titolo 1 " *Spese correnti*" del bilancio di previsione 2026-2028".

Copertura finanziaria

L'art. 7 comma 2 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7 comma 1, lettera a) quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte destinando una quota di pari importo del fondo di cui alla l. r.24 n. 12/2006 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)allocato alla Missione 12 " Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 " Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Osservazioni

La relazione illustrativa a corredo dell'emendamento precisa che la disposizione è finalizzata a modificare l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni fiscali ivi previste con l'estensione per esercizio 2026 e la soppressione del comma 7 dello stesso art.7 per garantire continuità e semplificazione. Le spese sono

classificate quali "*Spese correnti per politiche sociali* ", e trovano copertura nel Bilancio di previsione 2026-2028, alla Missione 12, Programma 7. La scheda tecnica rileva che l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a rimodulare temporalmente e normativamente disposizioni già vigenti con copertura garantita da risorse esistenti e già iscritte nel bilancio regionale.; la scheda tecnica relativa all'articolo (si precisa che la scheda tecnica allegata riporta il riferimento al comma 1 lettera a e b ma i commi corretti risultano essere b e c) precisa che l'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) proposto, interviene "*a seguito delle osservazioni formulate dall'Ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine agli art.11 e 12 della l. r. 31 luglio 2025, n.14, specificando che la nomina* dei Commissari per l'edilizia ospedaliera e per la realizzazione di interventi infrastrutturali *di cui agli artt. citati, è consentita solo per gli interventi non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art.223 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs 31 marzo 2023 , n.36, in ottemperanza degli impegni assunti dal Presidente della Giunta nei confronti del Consiglio dei Ministri*" (cfr. sopra artt.11 e 12 legge n.14/25) La scheda tecnica evidenzia che trattasi di norma ad invarianza finanziaria.

Nella relazione illustrativa e nella scheda tecnico - finanziaria dell'emendamento n. 1, relativo all'art. 7 comma 1, lettera d) è evidenziato che con emendamento sono state apportate modifiche all'art.16 della l. r. 31 luglio 2025 n.14 e che trattasi di "*modifica intervenuta al fine di evitare l'impugnativa del Governo, avendo proceduto a modificare l'allocazione delle risorse provenienti dal bilancio regionale dal Programma 2 al Programma 7 della Missione 13, come richiesto dal Ministero della Salute in sede di esame governativo della legge regionale*". È indicata la quantificazione degli oneri pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2026, "*effettuata sulla base della ricognizione delle aree disagiate e disagiatissime della Regione e delle carenze MMG/PLS rilevate nel 2025, nonché dei costi medi di locazione, utenze e spese di gestione, stimati tramite OMI e analisi dei costi energetici e dei servizi essenziali. Viene quantificato un contributo pari ad euro 12.500.00 medio annuo*". Le spese sono classificate quali" Nuove *o maggiori spese*", "*Spese correnti*", *Spesa annuale*".

L'art.8 modifica il comma 14 *septies* dell'art. 4 della l. r. n. 34/2016 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) stabilendo che gli

eventuali mancati utilizzi delle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 14 ter possono essere destinati per le medesime finalità e con le stesse modalità fino all'esercizio 2027.

Osservazioni

La relazione illustrativa e la scheda tecnica all'emendamento precisano che l'articolo inserito garantisce la possibilità che le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per la progettazione, nell'ambito del Fondo strategico regionale, possano essere destinate, con le stesse modalità, negli esercizi 2026 e 2027, a patto che siano inseriti nella programmazione regionale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio in quanto la norma prevede un 'estensione temporale della possibilità di utilizzo di avanzo vincolato di cui al fondo citato.

L'art.9 prevede il contributo a sostegno all'organizzazione della novantasettesima adunata nazionale degli Alpini a Genova.

Copertura finanziaria

L'art. 9 comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.9, quantificati in euro 1.000.000,00, per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 7 "Turismo " , Programma 1" Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 1 " Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Osservazioni

La scheda tecnica riporta che trattasi di "*Nuove o maggiori spese*" , "*Spesa corrente*" , "*Spesa annuale*", precisa la metodologia del calcolo della quantificazione del contributo e che la copertura finanziaria è assicurata da risorse quantificate e allocate nel bilancio di previsione, per una annualità. La relazione illustrativa all'emendamento n.2 precisa che *"la somma oggetto di stanziamento si è resa disponibile a valere sull'importo derivante dal pagamento, da parte di Liguria Digitale, dei dividendi relativi agli utili dell'esercizio 2024, che saranno versati a Regione nell'anno 2026*".

L'art.10 apporta modifiche alla l. r. n. 33/2013 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT);

Copertura finanziaria

l'art.10 comma 6 prevede che, nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle somme relative all'anticipo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario nelle Regioni a statuto ordinario, la Regione è autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Genova e alle province, per l'anno 2026, un'anticipazione di liquidità non onerosa delle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale, comparto autoferrotranvieri di cui all'art.15 della l. r. 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria(legge finanziaria 2015). L'anticipazione è concessa, per l'anno 2026, nella misura massima di euro 19.000.000,00, verificate le disponibilità di cassa della Regione Liguria, e deve essere restituita alle casse regionali entro i termini previsti dalla normativa statale vigente.

L'art.10 comma 13 statuisce che le entrate derivanti dall'attuazione dell'art.10 comma 6, quantificate in euro 19.000.000,00 per l'esercizio 2026, sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie, Tipologia 200, "Riscossione di crediti di breve termine" del bilancio di previsione 2026-2028;

L'art.10 comma 14 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.10 comma 6, quantificati in euro 19.000.000,00 per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10" Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 2 "Trasporto pubblico locale", Titolo 3 " Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028".

Osservazioni

Nella scheda tecnica a corredo dell'emendamento n.2 si esplicita l'operazione introdotta con l'articolo, cioè "*l'istituzione, tramite FILSE S.pa. di un'agenzia regionale per il trasporto pubblico regionale e locale, in forma di società di capitali, a capitale interamente pubblico e con i requisiti del soggetto in house*" e viene precisato che " *nel caso di trasferimento all'Agenzia della gestione dei contratti di servizio di cui alla l. r. 33/2013, dovranno contestualmente essere trasferite all'Agenzia le corrispondenti risorse relative al Fondo Trasporti allocate alla Missione 10, Trasporti e Diritto alla Mobilità*

Programma 001 (Trasporto ferroviario) e 002 (Trasporto Pubblico locale), Titolo 1 (Spesa corrente) del bilancio di previsione 2026-2028."

Sono intervenuti ulteriori n.2 emendamenti, con riferimento ai quali, nelle relazioni illustrative e tecniche a corredo è precisato che (emendamento n.1) si assegna alla Giunta regionale la competenza in merito all'approvazione dei criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali ottimali delle risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale allocate sui capitoli di spesa 3107 e 3100, e (emendamento n.2) si prevede l'abrogazione di alcuni commi dell'articolo 29 della l. r. n.33/2013 in quanto non più funzionali al riparto di risorse a decorrere dall'anno 2025. Le schede tecniche a corredo precisano che entrambe le disposizioni non prevedono nuovi o maggiori oneri. Altro emendamento specifica meglio gli organi e le modalità di funzionamento dell'Agenzia regionale (comma 1); chiarisce il trasferimento di competenze all'Agenzia regionale(comma 2); prevede la possibilità di avviare il percorso finalizzato alla costituzione dell'Azienda unica regionale di trasporto pubblico (comma 3). La scheda tecnica a corredo statuisce che le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri.

L'art.11 prevede contributi a fondo perduto a favore dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, a sostegno dell'offerta del servizio del trasporto scolastico in tutti i gradi inferiori di istruzione compresa la scuola dell'infanzia.

Copertura finanziaria

L'art.11 comma 3 statuisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.11, quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria" del bilancio di previsione 2026-2028";

Osservazioni

La relazione illustrativa all'emendamento precisa che con la disposizione si intende sostenere i comuni nel garantire l'accesso ai servizi per il diritto allo studio. La scheda tecnica a corredo dell'emendamento precisa che la copertura della spesa quantificata in euro 400.000,00 è attuata per mezzo di variazione compensativa tra

il programma 4.2 "Altri ordini di istruzione non universitaria" (+400.000,00) e il "fondo di riserva" programma 20.02 (-400.000,00) con sviluppo temporale di un'annualità del bilancio di previsione 2026-2028. L'art.25 ne statuisce l'invarianza finanziaria.

L'art.12 modifica l'art.47 della l. r. n. 29/1994 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).La relazione illustrativa dell'emendamento precisa che la norma va ad integrare i dispositivi di radiocomunicazione che è possibile utilizzare durante l'attività venatoria.

L'art.13 apporta modifiche all'art.10 della l. r. n.10/2022 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario). La relazione illustrativa dell'emendamento precisa che la disposizione estende le possibili fonti di finanziamento alle quali l'Amministrazione regionale può ricorrere per intervenire con urgenza a sostegno del settore suinicolo, gravemente colpito dalla PSA. La scheda tecnica a corredo rileva che non sussistono effetti finanziari.

L'art.14 apporta modifiche all'art.32 della l. r. n. n.9/2020 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale); la relazione illustrativa a corredo dell'emendamento precisa che la disposizione è finalizzata a prorogare in Capo all'Autorità di Sistema Portuale le funzioni connesse al servizio di interesse generale di raccolta e di gestione dei rifiuti raccolti in ambito portuale e a raccordare la disciplina di questa materia alle disposizioni nazionali vigenti, nelle more del raggiungimento di un quadro normativo certo. La scheda tecnica a corredo evidenzia che la norma non determina alcun effetto di natura finanziaria.

L'art. 15 apporta modifiche alla l. r. n.41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale). La relazione illustrativa a corredo dell'emendamento precisa le prestazioni ricomprese nel novero dei servizi afferenti all'area del soccorso; si adeguano il riferimento normativo al Codice dei contratti pubblici e la composizione ed articolazione della Conferenza regionale per i servizi di ambulanza e trasporto pazienti; si introducono precisazioni in ordine alla rappresentanza delle Reti

Associative nazionali della Conferenza. L'art.25 della legge ne prevede l'invarianza finanziaria.

L'art.16 riconosce la professionalità dell'infermiere esperto per l'emergenza territoriale in servizio sulle ambulanze del sistema di emergenza 118 india (Infermiere su mezzo di soccorso avanzato), definendone il profilo regionale, il percorso formativo e selettivo obbligatorio e l'inquadramento economico dell'infermiere specializzato.

Copertura finanziaria

L'art.16 comma 3 statuisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.16 quantificati in euro 610.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13" Tutela della Salute ", Programma 1 " Servizio sanitario regionale"-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" del bilancio di previsione 2026-2028. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Osservazioni

La relazione illustrativa dell'emendamento rappresenta che la Regione ha attivato un corso abilitante regionale, altamente selettivo, per 140 infermieri del 118 con peculiari competenze e formazione. Aggiunge che la disposizione, con cui si provvede anche ad attribuire apposita indennità, supplisce alla mancanza a livello contrattuale di tale profilo professionale. La scheda tecnica esplicita che la copertura della spesa è attuata a mezzo di variazione compensativa tra il programma 13.01 "Tutela della Salute, Programma 1 "Servizio sanitario regionale -finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" (+ 610.000,00) e il Programma 20.01 "Fondo di riserva ", (-euro 610.000,00) del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026. Non è evidenziata la classificazione della spesa.

Occorre rilevare che la definizione dei profili professionali compete allo Stato e tutti gli emolumenti corrisposti al personale devono trovare previsione nei CCNL.

L'incompatibilità della previsione con il riparto di competenze costituzionalmente garantito tra Stato e Regione è stata rilevata anche dal MEF come espresso nel successivo paragrafo.

Rilievi governativi

Il MEF in sede di esame della compatibilità costituzionale della disposizione di cui trattasi (nota MEF prot. n. 37030 del 25 febbraio 2026) ha evidenziato che: ***"Articolo 16*** *(Infermiere esperto per l'emergenza territoriale): la disposizione in esame istituisce e disciplina la figura dell'infermiere esperto per l'emergenza territoriale, demandando alla giunta regionale la definizione del profilo professionale regionale, del percorso formativo e selettivo obbligatorio e del relativo inquadramento economico. Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato. Tale riserva è funzionale a garantire l'uniformità dei titoli professionali sull'intero territorio nazionale e ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori. Pertanto,* ***la norma regionale si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,*** *in materia di professioni sanitarie, in quanto incide su ambiti riservati alla competenza esclusiva statale, quali l'individuazione delle figure professionali, la definizione dei relativi profili e titoli abilitanti e i requisiti di accesso, nonché sulla tutela della salute. In particolare, la disposizione attribuisce al profilo professionale di infermiere esperto per l'emergenza territoriale «competenze elevate nella gestione delle patologie tempo-dipendenti», incidendo direttamente sui livelli essenziali di assistenza (LEA) e sulla sicurezza delle cure. La norma, laddove interviene sulla disciplina del trattamento economico,* ***si pone, inoltre, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione****, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e, quindi, di rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, fonti imprescindibili di regolazione della materia. Si rinvia altresì al Ministero della salute".* Dalla documentazione trasmessa dalla Regione non risultano controdeduzioni, né riscontri del Ministero della Salute. In ogni caso la legge non è stata impugnata (delibera CDM del 26 febbraio 2026).

L'art. 17 apporta modifiche all'art.4 della l. r. n.10/2004 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla l. r. n.9/1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici). La relazione illustrativa dell'emendamento precisa che con la disposizione si propone di consentire ai Comuni di potersi avvalere di ARTE

territorialmente competente anche nell'emanazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. L'art.25 della legge ne prevede l'invarianza finanziaria.

L'art.18 dispone contributi per la manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

Osservazioni

La relazione illustrativa a corredo dell'emendamento precisa che la disposizione intende finalizzare una quota del Fondo Strategico regionale per finanziare interventi di ristrutturazione delle proprietà dei Comuni e di ARTE e rispondere alla crisi abitativa. Si precisa essere norma ad invarianza, ma non sono forniti elementi a supporto.

Con nota prot. n. 1520 del 20 marzo 2026 si è chiesto di fornire elementi dimostrativi dell'assunta invarianza finanziaria. La Regione con nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data ha riscontrato che [23] "*per quanto di competenza si fa riferimento alla nota prot. 2025-618116 del 29.12.2025 con cui l'Unità Organizzativa Competitività ha comunicato al Comitato di Sorveglianza la proposta di riprogrammazione con lo stanziamento pari al 3% del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 Asse 5 MTR Social Housing, Obiettivo specifico 2.11 Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili – con una dotazione finanziaria pari ad euro 19.575.555*".

Rilievi governativi

Il MEF ha rilevato che la disposizione in esame autorizza la spesa di euro 10.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, al fine di finanziare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, senza tuttavia indicare la necessaria copertura finanziaria ma prevedendone, con il successivo art. 25 l'invarianza finanziaria. In ragione di ciò il MEF sottolinea che, al fine di verificare l'idoneità delle suddette clausole ed

[23] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale Politiche abitative, territorio e demanio costiero con nota prot. n. 0154553 del 27 marzo 2026.

escludere la violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione è necessario fornire puntuali e dettagliati elementi informativi in relazione tecnica. Dalla documentazione pervenuta non risultano controdeduzioni della Regione.

L'art. 19 apporta modifiche all'art.3 della l. r. n.9/2017 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private). La relazione illustrativa a corredo dell'emendamento che ha introdotto l'articolo precisa che lo stesso si prefigge di inserire qualità ed efficienza quali obiettivi per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie. L'art.25 della legge ne prevede l'invarianza finanziaria.

L'art.20 apporta modifiche alla l. r. n.24/2009 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria). La relazione illustrativa a corredo dell'emendamento precisa che con la disposizione si vuole disciplinare le modalità di gestione e manutenzione dei tracciati ad uso esclusivo di mountain bike. L'art.25 della legge ne prevede l'invarianza finanziaria.

L'art. 21 apporta modifiche all'art.1 della l. r. 24 dicembre 2019, n.30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati)

La relazione illustrativa a corredo dell'emendamento precisa che la disposizione prevede il riutilizzo del patrimonio edilizio, nello specifico cisterne idriche fuori terra o semi interrate e non a servizio di altri edifici. L'art.25 ne statuisce l'invarianza.

Rilievi governativi

Il MIT ha richiesto una modifica dell'art. 21 prevedendo l'inserimento nell'art.1 c.1 della l. r. n.30/2019 (come sostituto dal predetto art.21), del riferimento espresso al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. La richiesta è stata riscontrata dalla Regione.

L'art.22 dispone in materia di monitoraggio dei veicoli inquinanti (Mo Ve-In).

La relazione illustrativa dell'emendamento precisa che "*l'intervento finanziario regionale è volto a coprire le spese iniziali di start up e gestione del sistema (es- acquisto /attivazione dei dispositivi OBU, gestione della piattaforma, comunicazione) sbloccando di fatto l'attuazione del Mo Ve-IN*". L'art.25 della legge ne prevede l'invarianza finanziaria senza fornire dettagli.

L'art 23 istituisce il Fondo regionale per l'accessibilità al mare delle persone con disabilità a sostegno delle attività degli enti del terzo settore della Liguria.

L'art.23 comma 3 statuisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ", Programma 2 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 " Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026. Agli oneri per gli esercizi successivi al 2026, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del d. lgs n.118/2011.

L'art.24 prevede il finanziamento del progetto proposto dal Comune di Genova denominato "Fabbrica delle idee" al fine di favorire la realizzazione di un incubatore di start up delle piccole e medie imprese e di hub di giovani.

La disposizione prevede che una quota delle risorse del fondo strategico regionale di cui all'art. 4 della l. r. 34/2016, allocato alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, Titolo 2 " Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028 non superiore a 18.000.000,00 euro, è riservata alla suddetta finalità espressa dal comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, quantificati in euro 18.000.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1" Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Rilievi governativi

Per gli artt. 1,2,7,16,18, 21 si rimanda a quanto sopra evidenziato. La legge non è stata impugnata innanzi alla Corte Costituzionale (Delibera C. d. M. 26 febbraio 2026).

4 Attività istruttoria in ordine a leggi con clausola di invarianza finanziaria

L'analisi ha riguardato anche le leggi emanate nel 2025 che prevedono la clausola di invarianza finanziaria, al fine di valutare la corretta applicazione della stessa.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle leggi in questione in cui si specifica, altresì, se queste sono state o meno corredate del parere della Commissione I e della relazione tecnica (anche per eventuali emendamenti) e se, in quest'ultima, è stata fornita una motivazione specifica in merito alla neutralità finanziaria.

Con nota prot. n.1520 del 20 marzo 2026 si è proceduto a formulare richieste istruttorie alle quali la Regione, con nota prot.n. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Presidente della Giunta regionale acquisita al prot. n. 1641 in pari data, ha dato riscontro, fornendo documentazione e chiarimenti.

Nel dettaglio, con riferimento alla **legge 3 febbraio 2025, n.1** - Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale, in riferimento all'art. 5 è stato richiesto di specificare le risorse aggiuntive stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono state trasferite alla Regione. La Regione ha precisato che [24] "*Le risorse aggiuntive stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasferite alla regione Liguria, destinate ai servizi di trasporto pubblico locale terrestre, a esclusione del trasporto ferroviario, sono definite "aggiuntive" rispetto all'importo definito dagli accordi di programma stipulati dalla regione per i servizi minimi Tali risorse sono pari a Euro 6.490.508,26 per l'anno 2024, euro 23.2340.937,79 per l'anno 2025, comprensive di euro 1.252.638,74 (avanzo 2024)*".

Con riferimento all'art.12 della medesima legge, poiché nella scheda tecnico-finanziaria a corredo dell'emendamento consiliare si precisa che "*l'articolo non*

[24] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma dele Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione Generale di Area Infrastrutture trasporti ed edilizia ospedaliera con nota prot.0157173 del 30 marzo 2026, acquisita al prot. n. 1641 del 31 marzo 2026.

*comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le disposizioni incidono sull'impiego del fondo strategico regionale di cui all'art. 4 l. r. 34/2016"*è stato richiesto di fornire precisazioni in termini numerico- contabili della riassegnazione dei fondi in parola con relativa indicazione dei capitoli di provenienza e di nuova imputazione. La Regione ha riscontrato [25] che l'assegnazione di risorse di cui all'art.12 comma 2 LR n.1/2025 è effettuata nell'ambito del Fondo Strategico regionale di cui alla l. r. 34/2016, art.4, comprendente la finalità della norma e pertanto senza necessità di nuova imputazione. Sono stati indicati i capitoli di riferimento: comma 1: capitolo di entrata E0000002675; capitoli di spesa U0000001146; U0000002115; U0000002232; U0000003075; U0000003716.

Con riferimento alla **legge 31 ottobre 2025, n.17**- Sostituzione dell'art.7 della legge regionale 31 luglio 2025, n.14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo) in materia di fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza, è stato richiesto di fornire maggiori elementi conoscitivi anche numerico – contabili volti a dimostrare l'esistenza di effettive disponibilità, a supporto dell'assunta invarianza.

La Regione con nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641 in pari data ha riscontrato che [26]"*La Legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 "Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo", così come modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2025, n. 17, ha istituito il Fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza della Liguria, con una dotazione iniziale di euro 100.000,00. Il Fondo è destinato ad integrare le misure previste dal reddito di libertà nazionale a consentire così l'erogazione del contributo alle donne liguri la cui domanda non era stata accolta per esaurimento delle risorse nazionali. L'integrazione delle risorse del reddito di libertà da parte delle Regioni con fondi propri, ai*

[25] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma dele Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale di Area sviluppo economico con nota prot. n. 2026-0155046 del 27 marzo 2026.

[26] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile che ha riportato quanto comunicato dalla Direzione generale di area Salute e Servizi sociali con nota prot. 01544770 del 27 marzo 2026.

sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto interministeriale 2 dicembre 2024, è attuata con il trasferimento diretto di dette risorse dalle Regioni ad INPS. Trattandosi di un intervento di natura sociale, finalizzato a sostenere le donne vittime di violenza, sole o con figli, in condizioni di povertà e seguite da centri antiviolenza nel percorso di fuoriuscita dalle relazioni violente e di graduale acquisizione di un'indipendenza economica, abitativa e personale, gli oneri hanno trovato copertura sulle risorse già allocate nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2025-2027. In particolare, la somma di € 100.000,00 è stata attinta dal cap. 5908 "Trasferimenti ad altri soggetti del Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali", che presentava la necessaria disponibilità a seguito di economie verificatesi su altri interventi sociali".

Con la medesima nota istruttoria prot. n.1520 del 20 marzo 2026 è stato altresì rilevato che, con riferimento agli **artt. 3,8,9,10,11,13** della **legge 3 febbraio 2025, n.1** (Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale) ed alla **legge 16 aprile 2025, n.4 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria),** le schede tecnico-finanziarie non risultano valorizzate e si è invitato l'ente a voler valorizzare sempre la scheda, anche nel caso in cui si affermi l'assenza di nuove coperture.

La Regione con nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta acquisita al prot. n. 1641[27] in pari data, ha ribadito come le norme per cui è stata avanzata la richiesta istruttoria, non comportino nuovi o maggiori oneri. Si rileva che l'intendimento della Sezione sotteso alle richieste formulate è quello di acquisire il maggior numero di elementi contabili a giustificazione delle assunzioni di invarianza, anche laddove ne sia attestata la non onerosità ed anche nel caso di sussistenza di minori spese. La predisposizione di dati ed elementi completi rappresenta il necessario strumento per la ricostruzione del

[27] Nota prot. 0160863 del 31 marzo 2026 a firma del Segretario Generale della Giunta che ha inoltrato nota prot. 0160447 del 31 marzo 2026 della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli a firma del Direttore responsabile.

quadro contabile delle disposizioni, come peraltro rilevato nei precedenti paragrafi e nello stesso referto sulle leggi di spesa dello scorso anno (cfr. referto approvato con delibera di questa Sezione n.64/25, pag. 15 e ss.)

Legge	Parere I Commissione	Relazione tecnica proposta/disegno di legge	Relazione tecnica eventuali emendamenti[28]	Motivazione a supporto della neutralità
1/2025 LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2025, n. 1 (INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE)	sì	sì	sì	sì
1/2025 LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2025, N.1 (MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 3 MAGGIO 2005, N.1. (STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA)	sì	sì	sì	sì
2/2025 LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2025, n. 2 (PROROGA GRADUATORIE PER LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE)	sì	sì	sì	sì
4/2025 LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2025, n. 4 (DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA)	sì	sì		sì
8/2025 LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2025, N.8 PROMOZIONE DI PROCESSI DI QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LIGURI	sì	sì		sì

[28] La colonna è stata compilata solo con riferimento alle leggi in relazione alle quali, come emerge dalla documentazione istruttoria, sono stati presentati emendamenti.

Legge	Parere I Commissione	Relazione tecnica proposta/disegno di legge	Relazione tecnica eventuali emendamenti[28]	Motivazione a supporto della neutralità
11/2025 LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2025, N.11 (PROROGA DELLE GRADUATORIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)	sì	sì		sì
17/2025 LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2025, N.17 SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2025, N.14 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO) IN MATERIA DI FONDO REGIONALE PER L'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	sì	sì	sì	si

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Liguria

4.1 I rilievi governativi sulle leggi ad invarianza e sulle leggi non rientranti nel perimetro d'esame

Relativamente alla sussistenza di rilievi governativi di presunta non conformità a disposizioni costituzionali o eventuali impugnative riguardanti leggi ad invarianza e leggi non rientranti nel perimetro d'esame, dalla documentazione pervenuta dalla Regione e da approfondimenti effettuati è emerso che:

La **legge 3 febbraio 2025, n.1** -Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale, è stata oggetto di rilievi relativamente ad alcuni articoli.

Relativamente all'art.2 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rinviato alla competenza d'esame al Ministero della Salute. Relativamente all'art. 3 *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria))* il MEF ha rilevato che la norma in esame che modifica l'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 4 del 2022

stabilendo che la Giunta regionale ripartisce le competenze tra organi di governo e dirigenza, anche modificando disposizioni normative regionali vigenti, attua un meccanismo di delegificazione e per tale ragione ha rinviato al competente Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Relativamente all'art. 7, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, preso atto della modifica apportata al comma 2 dell'art.5 della l. r. n.17/2024 per allocare le risorse nel Programma 3, Missione 13, relativo al finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente, anziché nel Programma 1 relativo alle risorse del fondo sanitario regionale, ha rilevato che all'interno della Missione 13 del Bilancio di previsione 2025-2027 non era presente il suddetto Programma 3. I rilievi sono stati superati da controdeduzioni della Regione con le quali è stato precisato che il Programma 3 era privo di stanziamenti. In ogni caso con la prima Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 approvato in data 20 marzo 2026, è stata apportata modifica ed effettuato lo spostamento delle risorse, in ottemperanza alle osservazioni ministeriali.

Relativamente all'art. 8 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilevato che l'articolo di cui trattasi ha sostituito l'art.4 della l. r. n.20/2023 prevedendo la non applicazione fino al 30 settembre 2027 (termine ultimo ex art 1 del d. l n. n. 131/2024 per l'espletamento delle procedure di gara al fine dell'assegnazione di tutte le concessioni demaniali marittime) del divieto di rilascio di nuove concessioni laddove i Comuni non dispongano di Progetti di utilizzo (PUD), garantendo la percentuale minima di aree balneari libere. Il Ministero osserva che tale proposta potrebbe, di fatto, eludere le ragioni oggettive della proroga, ledendo i principi di concorrenza di matrice euro-unitari. I rilievi sono stati superati da controdeduzioni della Regione che ha, inoltre, affermato di aver inviato un contributo interpretativo a tutti i Comuni costieri, precisando che l'efficacia della norma transitoria cessa al 30 settembre 2027 con necessità di adeguamento dei PUD comunali entro tali termini.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 si è deciso di non procedere all'impugnazione in via principale della legge davanti alla Corte costituzionale.

La **legge statutaria 22 dicembre 2025, n. 1** Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria); la **Legge 25 marzo 2025, n.2** Proroga graduatorie per la professione di assistente sociale(Delibera C. d. M. 9 maggio 2025); la **legge 16 aprile 2025, n. 4** Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria (Delibera C. d. M. 04/06/2025), la **legge 11 luglio 2025, n.11** Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale(Delibera C. d. M. 4 settembre 2025); **la legge 31 ottobre 2025, n.17** Sostituzione dell'articolo 7 della legge 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo) in materia di fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza(Delibera C. d. M. 22 dicembre 2025), non sono state oggetto di rilievi, né di proposta di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale.

La **legge 29 maggio 2025, n.8** - Promozione di processi di quotazione in Borsa delle piccole e medie imprese liguri, è stata oggetto di richiesta generica di chiarimenti circa l'esatta natura degli interventi previsti dalla legge, finalizzati alla ricapitalizzazione delle PMI, superati da controdeduzioni della Regione. In particolare, è stato precisato che non sono introdotte norme che alterino le condizioni di mercato dato che l'obiettivo strategico consiste nella promozione delle opportunità di sviluppo e nel rafforzamento patrimoniale delle imprese per migliorare gli indicatori finanziari aziendali e garantire livelli di crescita di fatturato ed occupazione.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 si è deciso di non procedere all'impugnazione in via principale davanti alla Corte costituzionale.

Legge 17 aprile 2025, n.5 - I variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027 (legge non rientrante nel perimetro d'esame) è stata oggetto di rilievi relativamente all'art. 3, in ordine alla necessità di effettuare variazioni al bilancio a seguito del riparto del contributo di finanza

pubblica e all'art.6 relativamente all'individuazione di criteri e tempi di attuazione di cui al decreto ministeriale del 27 aprile 2023. Entrambi i rilievi sono stati superati da controdeduzioni della Regione che ha precisato che in ordine all'art.3 le variazioni sono state effettuate con la legge stessa, stimando, nelle more del riparto, il contributo alla finanza pubblica; relativamente all'art.6 (svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione), allo stesso non è stata data attuazione avendo provveduto alla copertura con altri mezzi. Si rileva che la legge non è stata oggetto di impugnazione (Delibera C. d. M. 12 giugno 2025).

Legge 11 luglio 2025, n.12 -Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria. Il MEF ha richiesto, relativamente alla parte riguardante il Servizio sanitario regionale, di riconciliare la differenza degli importi di risorse pari ad euro 56,711 milioni in corrispondenza della voce "Risorse per il ripiano dei disavanzi degli anni pregressi – sono ricomprese le somme 2024 destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo dell'anno 2023", con l'importo di euro 56,869 milioni di euro risultante dal Tavolo tecnico di marzo 2025. La Regione ha fornito i chiarimenti richiesti. La legge non è stata oggetto di impugnazione (Delibera C. d. M. 2 ottobre 2025).

Legge 31 luglio 2025, n.13 Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027 e II Variazione

La legge non è stata oggetto di impugnazione (Delibera C. d. M. 02 ottobre 2025)

Legge 24 dicembre 2025, n.21 – Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028. E' stato richiesto in ordine all'art.7, l'impegno della Regione ad apportare opportune variazioni di bilancio, preso atto che la disposizione in esame quantifica il contributo alla finanza pubblica a carico della Regione Liguria sulla base degli importi determinati anteriormente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2026.

Con riferimento alle disposizioni di cancellazione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni, di cui all'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), il MEF ha preso atto della delibera consiliare n. 5 del 17 febbraio 2026, con la quale la Regione Liguria si è impegnata ad applicare al bilancio

di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 642, della medesima legge, invitando la Regione ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

La legge non è stata oggetto di impugnazione (Delibera C. d. M. 26 febbraio 2026)

5 Quantificazione degli oneri

Si riporta di seguito l'elencazione della quantificazione degli oneri della legislazione onerosa adottata nell'anno 2025:

LEGGE N.	Articolo	2025	2026	2027	TIPOLOGIA	TOTALE
Legge 31 marzo 2025, n.3		28.774.000,00	30.314.000,00	31.001.000,00	Spese correnti pluriennali	90.089.000,00
Legge 6 maggio 2025, n.6	art.2	4.850.000,00			Spesa corrente annuale	9.450.000,00
	art.3	4.600.000,00			Spesa corrente annuale	
Legge 29 maggio 2025, n.7		628.000,00	1.882.000,00	1.882.000,00	Spese correnti obbligatorie continuative e ricorrenti	4.392.000,00
Legge 11 luglio 2025, n.9		105.867.226,40	200.698.156,40	200.698.156,40	Spese correnti obbligatorie continuative e ricorrenti	507.263.539,20
Legge 11 luglio 2025, n. 10		1.840.000,00			Spesa corrente annuale	1.840.000,00
Legge 31 luglio 2025, n. 14	art. 1	5.000.000,00			Minori entrate	5.000.000,00
	art.3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Spesa corrente annuale	1.500.000,00
	art.6	3.000.000,00			Spesa corrente annuale	3.000.000,00
	art.7	100.000,00			Spesa corrente annuale	100.000,00
	art.11	252.000,00	252.000,00	252.000,00	Spesa corrente pluriennale	756.000,00
	art.12	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Spesa corrente pluriennale	300.000,00
	art.14	1.500.000,00			Spesa corrente annuale	1.500.000,00

LEGGE N.	Articolo	2025	2026	2027	TIPOLOGIA	TOTALE
	art.16	150.000,00			Spesa corrente annuale	150.000,00
Legge 20 ottobre 2025, n.15		307.816,48	1.846.898,88	1.846.898,88	Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente	4.001.614,24
Legge 20 ottobre 2025, n.16	art.1	4.000.000,00			Spesa per incremento di attività finanziarie annuale	4.000.000,00
	art.2	2.000.000,00			Spesa per incremento di attività finanziarie annuale	2.000.000,00
Legge 12 dicembre 2025, n.18	art.36	14.300.000,00			Spesa per incremento di attività finanziarie annuale	14.300.000,00
Legge 24 dicembre 2025, n.19		finanziato con l .r. 16/2022	finanziato con l. r. 17/2024	finanziato con l .r 17/2024	Spesa corrente annuale	
Legge 24 dicembre 2025, n.20	art.1		400.000,00		Spesa corrente annuale	400.000,00
	art. 2		500.000,00		Spesa corrente annuale	500.000,00
	art. 3 comma 1 lettere e f g h e i		400.000,00	400.000,00	Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente	800.000,00
	art.4		119.525,00	119.525,00	Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente	239.050,00
	art. 7 comma 1 lettera a		100.000,00		Spese correnti per politiche sociali	100.000,00
	art.9		1.000.000,00		Spesa corrente annuale	1.000.000,00
	art.10 comma 6		19.000.000,00		Spesa per incremento di attività finanziarie annuale	19.000.000,00
	art.11		400.000,00		Spesa corrente annuale	400.000,00
	art.16		610.000,00		Spesa obbligatoria annuale	610.000,00
	art 23		100.000,00		Spesa corrente annuale	100.000,00

LEGGE N.	Articolo	2025	2026	2027	TIPOLOGIA	TOTALE
	art.24		18.000.000,00		Spesa in c/capitale annuale	18.000.000,00
Totale		**177.769.042,88**	**276.222.580,28**	**236.799.580,28**		**690.791.203,44**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Liguria

6 Riepilogo leggi esaminate

a) Leggi onerose

Legge regionale 31 marzo 2025, n.3 " Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n.17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025-2027) e altre disposizioni di adeguamento normativo" (Bollettino Ufficiale n.4, del 02.04.2025)

Legge regionale 6 maggio 2025, n.6"Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo"(Bollettino Ufficiale n. 6, del 07.05.2025)

Legge regionale 29 maggio 2025, n.7 "Riforma dell'azienda Ligure sanitaria (A.L.I.S.A.) di cui alla legge regionale 29 Luglio 2026, n.17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.L.I.S.A.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria), modifica della denominazione in "Liguria Salute" e altre disposizioni di riordino in materia sanitaria" (Bollettino Ufficiale n. 8, del 04.06.2025)

Legge regionale 11 luglio 2025, n.9 "Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n.41 (Riordino del servizio sanitario regionale)"(Bollettino Ufficiale n. 10, del 16.07.2025)

Legge regionale 11 luglio 2025, n.10 "Campagna di immunizzazione di neonati e bambini nei confronti del virus respiratorio sinciziale umano" (Bollettino Ufficiale n.10, del 16.07.2025)

Legge regionale 31 luglio 2025, n.14 *"Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo"* (Bollettino Ufficiale n. 11, del 05.08.2025)

Legge regionale 20 ottobre 2025, n.15 "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n.4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria)" (Bollettino Ufficiale n.14, del 22.10.2025)

Legge regionale 20 ottobre 2025, n.16 "Misure a favore degli enti locali a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di settembre 2025 e altri interventi di sostegno" (Bollettino Ufficiale n.14, del 22.10.2025)

Legge regionale 12 dicembre 2025, n.18 "Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'art.29 della legge regionale 7 novembre 2013, n.33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)" (Bollettino Ufficiale n.16, del 13.12.2025)

Legge regionale 24 dicembre 2025, n.19 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028) (Bollettino Ufficiale n.18, del 31.12.2025)

Legge regionale 24 dicembre 2025, n.20 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026(Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2026-2028)" (Bollettino Ufficiale n.18, del 31.12.2025)

b) Leggi ad invarianza

Legge regionale 3 febbraio 2025, n.1 "*Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale"*(Bollettino ufficiale n.1, del 05.02.2025)

Legge regionale 22 dicembre 2025, n.1 "*Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005, n.1(Statuto della Regione Liguria)"* (Bollettino Ufficiale n.17, del 23.12.2025)

Legge regionale 25 marzo 2025, n.2 "*Proroga graduatorie per la professione di assistente sociale"* (Bollettino Ufficiale n.3, del 26.03.2025)

Legge regionale 16 aprile 2025, n.4 " Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria"(Bollettino Ufficiale n. 5, del 23.04.2025)

Legge regionale 29 maggio 2025, n.8 "Promozione di processi di quotazione in borsa delle piccole e medie imprese liguri" (Bollettino ufficiale n.8, del 04.06.2025)

Legge regionale 11 luglio 2025, n.11 "*Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale*" (Bollettino Ufficiale n.10, del 16.07.2025)

Legge regionale 31 ottobre 2025, n.17 " Sostituzione dell'art.7 della Legge regionale 31 luglio 2025, n.14, (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo) in materia di fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza" (Bollettino Ufficiale n. 15, del 05.11.2025)